

LI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	1914	Conversione in legge del Regio decreto-	
Disegni di legge (<i>Annunzio di presenta-</i>		legge 14 novembre 1929, n. 2051, con-	
<i>zione</i>)	1915	cernente la proroga dell'efficacia della	
Domande di autorizzazione a procedere		disposizione contenuta nell'articolo 31	
(<i>Annunzio e ritiro</i>)	1915	del Regio decreto-legge 23 ottobre	
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		1927, n. 2105, circa il trasferimento	
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio		d'ufficio dei professori di ruolo degli	
decreto 20 marzo 1930, n. 141, riguar-		Istituti di istruzione superiore e delle	
dante l'abolizione delle cinte daziarie		Regie Università	1917
e dei dazi interni comunali, e la isti-		Conversione in legge del Regio decreto-	
tuzione di imposte di consumi	1945	legge 14 novembre 1929, n. 2050, con-	
MOSCONI: Conversione in legge del Regio		cernente la proroga dei poteri confe-	
decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185,		riti al ministro dell'educazione nazio-	
recante modificazioni al trattamento		nale per il funzionamento della Facoltà	
doganale del tè e mate	1915	fascista di scienze politiche presso la	
— Conversione in legge del Regio decreto-		Regia Università di Perugia	1918
legge 17 febbraio 1930, n. 150, concer-		Conversione in legge del Regio decreto-	
nente la estensione della zona indu-		legge 19 luglio 1929, n. 1634, che ap-	
striale di Trieste ai comuni di San Dor-		prova la convenzione con la Società	
ligo della Valle, Divaccia-San Can-		Veneziana di navigazione a vapore per	
ziano e Cave Auremiane	1915	l'esercizio della linea Italia-Calcutta.	1918
— Abbuono al comune di Volosca-Ab-		Conversione in legge del Regio decreto-	
bazia del residuo debito per tassa di		legge 30 dicembre 1929, n. 2275, con-	
equivalente dell'ex-monarchia austria-		cernente un mutuo a favore dell'Ente	
ca, per contributo nella costruzione		autonomo Adige-Garda con sussidiaria	
della strada Volosca-Abbazia-Apriano,		garanzia statale	1918
e per anticipazioni del Commissariato		Conversione in legge del Regio decreto-	
civile di Trieste	1915	legge 13 gennaio 1930, n. 40, che au-	
GAZZERA: Modifica alla legge 11 marzo		torizza l'assegnazione straordinaria di	
1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali		lire 3,600,000, da iscriversi sul bilancio	
del Regio esercito, della Regia marina		del Ministero degli affari esteri, per	
e della Regia aeronautica	1916	contributo dello Stato alle spese per	
Sorteggio degli Uffici	1916	lo studio e per i lavori iniziali della	
Convocazione degli Uffici	1917	strada camionabile Assab Dessié, in	
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		dipendenza del patto italo-etiopeico del	
Conversione in legge del Regio decreto-		2 agosto 1928	1919
legge 14 novembre 1929, n. 2072, con-		Conversione in legge del Regio decreto-	
cernente nuove concessioni in materia		legge 13 gennaio 1930, n. 33, concer-	
di temporanea importazione	1917	nente la istituzione di un Ente au-	
		tonomo denominato «Esposizione bien-	
		nale internazionale d'arte» con sede	
		in Venezia	1919

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Modificazioni al Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini generali	1920
Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927	1920
Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro	1925
Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini	1926
Disegno di legge (Discussione):	
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.	1926
FOSCHINI	1926
ARCANGELI, <i>relatore</i>	1932
ROCCO, <i>ministro</i>	1936-45
Ordini del giorno:	
ALBERTINI	1943
VIALE	1943-45
Relazione (Presentazione):	
VERDI: Elenco di petizioni.	1945
Disegni di legge (Votazione segreta):	
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università.	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza la assegnazione straordinaria di lire 3,600,000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab Dessié in dipendenza del Patto italo-etiopeico del 2 agosto 1928	1961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia	1962
Modificazioni al Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini generali	1962
Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927	1962
Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro	1962
Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini	1962
Proposta di legge (Annunzio)	1963

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bertacchi, di giorni 2; Antonelli, di 4; Den-dice, di 8; Capri Cruciani, di 3; De la Penne, di 8; Romano Michele, di 1; Mariotti, di 15; Pellizzari, di 2; Fabbrici, di 20; Troilo, di 2; Berta, di 4; Riolo, di 4; D'Angelo, di 4; Putzolu, di 4; Ciarlantini, di 4; per motivi di salute, gli onorevoli: Del Bufalo, di giorni 8; Geremicca, di 4; Banelli, di 5; Caccese, di 3;

Storace Cinzio, di 1; Capialdi, di 3; Ferretti Piero, di 4; Macarini Carmignani, di 3; Clavenzani, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Serono, di giorni 46; Peglion, di 2; Ricciardi, di 3; Bianchi, di 1; Puppini, di 1; Imberti, di 4; Bonaccini, di 4; Biagi, di 1; Schiavi, di 1; Bianchini, di 4; Ardissona, di 4; Fregonara, di 2; Buronzo, di 2; Marquet, di 2; Fossa, di 1; D'Addabbo, di 3.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Sua Eccellenza il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il seguente disegno di legge:

Lunghezza del miglio marino. (*Approvato dal Senato*). (521)

L'onorevole ministro delle finanze ha presentato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo. (519)

Conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo di cassa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. (520)

L'onorevole ministro delle colonie ha presentato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane. (552)

L'onorevole Presidente del Senato del Regno ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929. (*Approvato dal Senato*). (517)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni. (*Approvato dal Senato*). (518)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga

conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Téhéran il 1° novembre 1929. (*Approvato dal Senato*). (516)

Saranno inviati, secondo la rispettiva competenza, alla Giunta generale del bilancio, alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge, alla Giunta dei trattati di commercio e deller tariffe doganali, e agli Uffici.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Fornaciari, imputato di lesioni colpose (523).

Sarà inviata alla Commissione permanente.

L'onorevole ministro stesso ha comunicato la revoca della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Trapani-Lombardo, per la contravvenzione prevista dagli articoli 3 e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3273, essendo stato pagato l'importo della tassa e della penale.

La domanda sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al trattamento doganale del tè e mate. (525);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia-San Canziano e Cave Auremiane. (526);

Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa d'equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apiano e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste (527).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge dei quali saranno trasmessi i primi due alla Giunta per le tariffe doganali, e l'altro alla Giunta generale del bilancio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della guerra. Ne fa facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (524). (*Approvato dal Senato*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici. Invito gli onorevoli segretari a procedere al sorteggio.

VERDI e GORINI, *segretari*, procedono al sorteggio.

Ufficio I.

Albertini, Aldi-Mai, Alessandrini, Ardisone, Baccich, Bianchi Fausto, Bifani, Bono, Borgo, Borriello Biagio, Caldieri, Capri-Cruciani, Carusi, Chiarelli, Ciano, Ciardi, Cristini, De Carli, De' Stefani, Di Mirafiori-Guerrieri, Domenichini, Fera, Ferretti Giacomo, Fioretti Arnaldo, Imberti, Irianni, Maresca di Serracapriola, Milani, Mussolini, Parisio, Peglion, Pierazzi, Polverelli, Riccardi Raffaele, Sardi, Sirca, Suvich, Tabarini, Trapani-Lombardo, Tumedei, Vassallo Severino, Vianino, Viglino, Vinci.

Ufficio II.

Acerbo, Alfieri, Angelini, Ascenzi, Basile, Bette, Bigliardi, Bonaccini, Buronzo, Calvetti, Calza Bini, Caradonna, Carapelle, Cascella, Ceserani, Di Giacomo, Di Marzo Salvatore, Di Marzo Vito, Ercole, Fioretti Ermanno, Giordani, Giunti Pietro, Grandi, Iglori, Lojacono, Lualdi, Lupi, Mantovani, Misciattelli, Monastra, Pavoncelli, Perna, Restivo, Riolo, Rossoni, Serono Cesare, Sertoli, Solmi, Stame, Tallarico, Tecchio, Vacchelli, Vecchini, Viale.

Ufficio III.

Antonelli, Banelli, Bartolomei, Bolzon, Caprino, Ciarlantini, De Cristofaro, De Francis, Del Croix, Diaz, Elefante, Felicioni, Foschini, Gaddi-Pepoli, Gangitano, Gervasio, Gnocchi, Lusignoli, Macarini Carmignani, Magrini, Manaresi, Maraviglia, Mendini, Mezzi Morelli Giuseppe, Mottola Raffaele, Mulè,

Nicolato, Oggianu, Orano, Pala, Pellizzari, Ponti, Pottino, Ranieri, Ricchioni, Ricci, Rotigliano, Santini, Serena Adelchi, Tanzini, Tosi, Vascellari, Vassallo Ernesto.

Ufficio IV.

Adinolfi, Amicucci, Ascione, Baragiola, Blanc, Bonardi, Borrelli Francesco, Bottai, Brescia, Bruchi, Cantalupo, Cao, Cardella, Ceci, Chiesa, Crò, D'Addabbo, De Marsanich, Farinacci, Gaetani, Gianturco, Giarratana, Giuriati Domenico, Leale, Maltini, Maracchi, Marescalchi, Marghinotti, Marini, Martelli, Marsolini Cencelli, Puppini, Raffaelli, Re David, Ricciardi Roberto, Ridolfi, Rocco Alfredo, Romano Ruggero, Roshoch, Sacconi, Tassinari, Tredici, Ungaro, Vezzani.

Ufficio V.

Barisonzo, Barni, Bascone, Begnotti, Bertacchi, Biagi, Bodrero, Borghese, Buttafochi, Chiurco, Cingolani, Clavenzani, Crisafulli-Mondio, Crollalanza, D'Angelo, De La Penne, Dentice Di Frasso, Dudan, Forti, Franco, Guglielmotti, Jannelli, Lessona, Locurcio, Maggi Carlo Maria, Maggio Giuseppe, Melchiori, Messina, Muzzarini, Olivetti, Panunzio, Paolucci, Peverelli, Pietantoni, Postiglione, Righetti, Rocca Ladislao, Romano Michele, Serpieri, Storace Cinzio, Trigona, Tròilo, Turati, Varzi.

Ufficio VI.

Arcangeli, Balbo, Benni, Bianchini, Bruni, Caccese, Cariolato, Colbertaldo, Coselschi, Dalla Bona, De Cinque, De Nobili, Durini, Ferracini, Fossa, Garelli, Giardina, Giberini, Gorini, Guidi-Buffarini, Lantini, Leoni, Marchi, Medici Del Vascello, Motta Giacinto, Muscatello, Negrini, Olmo, Orlandi, Pace, Pasti, Peretti, Pesenti Antonio, Pirrone, Porro, Putzolu, Raschi, Redenti, Roncoroni, Starace Achille, Steiner, Valery, Vergani, Zugni Tauro.

Ufficio VII.

Barattolo, Barbiellini-Amidei, Barenghi, Bennati, Bibolini, Bisi, Calore, Capiabbi, Capoferri, Casalini, Chiarini, Cucini, D'Annunzio, Del Bufalo, Ducrot, Fabbri, Fancello, Fani, Felicella, Fier Giulio, Fornaciari, Gabasio, Garibaldi, Genovesi, Gray, Guidi Dario, Lanfranconi, Limoncelli, Lucchini, Malusardi, Mariotti, Marquet, Mazzucotelli, Mezzetti, Morelli Eugenio, Moretti, Palmisano, Pennavaria, Pescione, Pisenti Pietro, Severini, Spinelli, Ventrella.

Ufficio VIII.

Alezzini, Arpinati, Baccarini, Baistrocchi, Bartolini, Belluzzo, Biancardi, Bilucaglia, Bombrini, Brunelli, Cacciari, Canelli, Catalani, Fantucci, Ferretti Piero, Ferri Francesco, Fregonara, Fusco, Gargioli, Jung, Landi, Leicht, Madia, Manganelli, Marcucci Marelli, Marinelli, Martire, Mazza de' Piccioli, Michelini, Miori, Oppo, Palermo, Parea, Preti, Protti, Racheli, Rossi, Salvi Giunio, Salvo Pietro, Scorza, Scotti, Vaselli.

Ufficio IX.

Armoni, Asquini, Bagnasco, Barbaro, Barbieri, Berta, Cartoni, Castellino, Costamagna, De Marsico, De Martino, Di Belsito, Donegani, Donzelli, Ferretti Lando, Frignani, Geremicca, Giuliano, Giunta Francesco, Gorio, Josa, Leonardi, Lunelli, Mandragora, Mazzini, Molinari, Natoli, Paoloni, Parolari, Razza, Redaelli, Sansanelli, Savini, Scarfiotti, Schiavi, Sorgenti, Teruzzi, Tullio, Verdi, Verga, Zanicchi, Zingali.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di venerdì 28 corrente, con il seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Esame dei seguenti disegni di legge:

Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali (*Approvato dal Senato*): (508)

Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. (509)

Piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Cremona. (511)

Lunghezza del miglio marino. (521)

Esame delle seguenti proposte di legge:

Ridolfi ed altri. — Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso, ente morale, con sede in Firenze. (496)

Amicucci ed altri. — Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi. (497)

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 411-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 494-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti d'istruzione superiore e delle Regie Università ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 495-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la Convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 274-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva l'annessa convenzione stipulata l'11 aprile 1929 con la Società Veneziana di navigazione a vapore, sedente in Venezia, per l'esercizio della linea di navigazione Italia-Calcutta ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 453-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda, con la soppressione dell'aggettivo: « obbligazionario » dopo la parola « prestito », al comma primo dell'articolo unico ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza la assegnazione straordinaria di lire 3,600,000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiopeo del 2 agosto 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 3,600,000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiopeo del 2 agosto 1928.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 463-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, VIII, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 3 milioni 600,000 (tre milioni seicento mila) da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiopeo del 2 agosto 1928 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'Arte » con sede in Venezia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un ente autonomo denominato « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 467-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un ente autonomo denominato « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini Generali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini Generali.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 458-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

I Magazzini generali, autorizzati a norma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, delle succursali per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate sempre quando ne sia dimostrata l'opportunità nell'interesse della produzione e dei traffici locali.

La relativa domanda, corredata dalla pianta generale e particolare dei locali destinati a succursali, nonché della perizia sulla idoneità dei locali stessi, vistata dall'ufficio del Genio civile, deve essere diretta al Ministero delle corporazioni per il tramite del Consiglio provinciale dell'economia, il quale esprimerà esplicito parere sulla richiesta istituzione.

L'autorizzazione all'esercizio delle succursali può essere revocata a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 1º luglio 1926.

(È approvato).

ART. 2.

Il ministro per le corporazioni può autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalità di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge

1º luglio 1926, n. 2290, ed in seguito ad eventuali accertamenti sulla necessità del funzionamento stesso, valendosi anche di propri funzionari.

Le spese per gli accertamenti di cui al precedente comma sono a carico dei Magazzini generali.

(È approvato).

ART. 3.

L'Amministrazione dei Magazzini generali e delle succursali dovrà essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere emesse unicamente dalla sede principale.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro per le corporazioni può, quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei propri funzionari, il regolare andamento dei Magazzini Generali.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 338-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927 ».

Si dia lettura della convenzione cui si riferisce il presente articolo.

GORINI, *segretario*, legge:

CONVENTION POUR L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE: signataires du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923,

Résolus à conclure une convention en vue de compléter ce protocole,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

M. Adolf MÜLLER, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

M. Emerich PFLÜGL, *Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès de la Société des Nations*.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. J. BRUNET, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Sir Austen CHAMBERLAIN, K. G., M. P., *Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de sa Majesté britannique*;

Pour la Nouvelle-Zélande:

Sir C. J. PARR, *Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande à Londres*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. A. OLDENBURG, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Représentant permanent auprès de la Société des Nations*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE:

M. H. SCHMIDT, *Ministre adjoint des Affaires étrangères*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Aristide BRIAND, *Ministre des Affaires étrangères*;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. Vittorio SCIALOJA, *Sénateur du Royaume*;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA:

M. T. F. MEDINA, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française*;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le Jonkheer F. BEELAERTS VAN BLOCKLAND, *Ministre des Affaires étrangères*;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. C. ANTONIADE, *Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent de la Roumanie auprès de la Société des Nations*;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Dans le territoires relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auxquels s'applique la présente convention, l'autorité d'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés au Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, sera reconnue et l'exécution de cette sentence sera accordée, conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, lorsque cette sentence aura été rendue dans un territoire relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente convention et entre personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes.

Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en outre:

- a) Que la sentence ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables d'après la législation qui leur est applicable;
- b) Que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage;
- c) Que la sentence ait été prononcée par le tribunal arbitral prévu par le compromis ou la clause compromissoire, ou constitué conformément à l'accord des parties et aux règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage;
- d) Que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue, en ce sens qu'elle ne sera pas considérée comme telle si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation (dans les pays où ces procédures existent), ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours;
- e) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée.

ARTICLE 2.

Même si les conditions prévues à l'article premier sont remplies, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si le juge constate:

- a) Que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue;
- b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de la procédure arbitrale, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été régulièrement représentée;
- c) Que la sentence ne porte pas sur le différend visé dans le compromis ou rentrant dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire.

Si la sentence n'a pas tranché toutes les questions soumises au tribunal arbitral, l'autorité compétente du pays où est demandée la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence pourra, si elle le juge à propos, ajourner cette reconnaissance ou cette exécution, ou la subordonner à une garantie que cette autorité déterminera.

ARTICLE 3.

Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue établit qu'il existe, d'après les règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage, une cause, autre que celles visées à l'article premier, *lit. a*) et *c*), et à l'article 2, *lit. b*) et *c*), qui lui permette de contester en justice la validité de la sentence, le juge pourra, s'il lui plaît, refuser la reconnaissance ou l'exécution, ou les suspendre en donnant à la partie un délai raisonnable pour faire prononcer la nullité par le tribunal compétent.

ARTICLE 4.

La partie qui invoque la sentence, ou qui en demande l'exécution, doit fournir notamment:

- 1) L'original de la sentence ou une copie réunissant, d'après la législation du pays où elle a été rendue, les conditions requises pour son authenticité;
- 2) Les pièces et renseignements de nature à établir que la sentence est devenue définitive, dans le sens déterminé à l'article premier, *lit. d*), dans le pays où elle a été rendue;
- 3) Le cas échéant, les pièces et renseignements de nature à établir que les conditions prévues à l'article premier, alinéa 1 et alinéa 2, *lit. a*) et *c*), sont remplies.

Il peut être exigé de la sentence et des autres pièces mentionnées dans cet article une traduction faite dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée. Cette traduction doit être certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel ressortit la partie qui invoque la sentence ou par un traducteur assermenté du pays où la sentence est invoquée.

ARTICLE 5.

Les dispositions des articles précédents ne privent aucune partie intéressée du droit de se prévaloir d'une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où cette sentence est invoquée.

ARTICLE 6.

La présente convention ne s'applique qu'aux sentences arbitrales rendues après la mise en vigueur du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923.

ARTICLE 7.

La présente convention, qui restera ouverte à la signature de tous les signataires du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, sera ratifiée.

Elle ne pourra être ratifiée qu'au nom de ceux des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres pour le compte desquels le Protocole de 1923 aura été ratifié.

Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les signataires.

ARTICLE 8.

La présente convention entrera en vigueur trois mois après qu'elle aura été ratifiée au nom de deux Hautes Parties contractantes. Ultérieurement, l'entrée en vigueur se fera, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de sa ratification auprès du Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 9.

La présente convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre. La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'aura reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.

La dénonciation du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage entraînera de plein droit la dénonciation de la présente convention.

ARTICLE 10.

L'effet de la présente convention ne s'étend pas de plein droit aux colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de l'une des Hautes Parties contractantes.

L'extension à l'un ou plusieurs de ces colonies, territoires ou protectorats auxquels le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, est applicable pourra à tout moment être effectuée par une déclaration adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par une des Hautes Parties contractantes.

Cette déclaration produira effet trois mois après son dépôt.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dénoncer la convention pour l'ensemble ou l'un quelconque des colonies, protectorats ou territoires visés ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette dénonciation.

ARTICLE 11.

Une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise par la Secrétaire général de la Société des Nations à tout Membre de la Société des Nations et à tout Etat non membre signataire de ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

FAIT à Genève, le vingt-six septembre mil-neuf cent vingt-sept, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Allemagne:

Dr. ADOLF MÜLLER.

Autriche:

E. PFLÜGL.

Belgique:

La Belgique se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.

J. BRUNET.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord.

Ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations.

AUSTEN CHAMBERLAIN.

Nouvelle-Zélande:

C. J. PARR.

Western Samoa is included.

C. J. P.

Danemark:

D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire dans chaque cas pour les rendre exigibles de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours de ces procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire. Sauf ratification.

A. OLDENBURG.

Estonie:

Le Gouvernement estonien se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

A. SCHMIDT.

France:

Le Gouvernement français se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

ARISTIDE BRIAND.

Italie:

VITTORIO SCIALOJA.

Nicaragua:

T. F. MEDINA.

Pays-Bas.

BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Roumanie:

Le Gouvernement roumain se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

C. ANTONIADE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri

GRANDI.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 1, con la convenzione che ne forma l'oggetto.

(*E' approvato*).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(*E' approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 344-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'ultima parte del 2° comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, è modificata come segue: \

«Almeno il tre per cento del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento».

(*È approvato*).

ART. 2.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 18 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, almeno il sette per cento dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è devoluto alle spese per l'educazione nazionale, per l'istruzione professionale, nonchè per l'assistenza sociale e tecnica, nella misura e con le modalità che saranno fissate mediante decreto del ministro per le Corporazioni, sentito il parere delle Confederazioni interessate, previ accordi con i ministri competenti.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

SERPIERI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 354-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«L'articolo primo del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Ferma restando la facoltà ai comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero ad uno o più membri di una stessa famiglia, insieme conviventi.

«Lire 10 per ogni capo, quando i capi non siano superiori a 10.

«Lire 20 per ogni capo, quando i capi sieno oltre 10.

«La tassa non è dovuta da chi dimostri di possedere tra lui ed i membri della sua famiglia seco lui conviventi non più di tre capi.

«La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o no ai vincoli di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale sieno stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del

Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

«Sono esenti dalla tassa gli animali latranti».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

È iscritto a parlare l'onorevole Foschini. Ne ha facoltà.

FOSCHINI. Onorevoli Camerati! Io intendo il desiderio vostro di ascoltare la parola del ministro, e che tale desiderio non possa essere turbato da una mia lunga discussione, e dico questo per accaparrarmi le simpatie dell'Assemblea.

In verità avrei potuto anche dispensarmi dal parlare, però ho voluto studiare la relazione dell'onorevole Arcangeli, che io seguirò attentamente, nulla trascurando dei principali argomenti da lui trattati per associarmi ad essi, per contrastare alcuni dei suoi postulati e delle sue proposte.

L'argomento sul quale egli specialmente si intrattiene e che indubbiamente è il più importante, è la riforma della magistratura, sulla quale si è fatta autorevole e notevole discussione al Senato.

Non ricorderò all'Assemblea quanto in quell'altra Camera si è detto, nè quanto Sua Eccellenza il senatore D'Amelio ha compendato nella sua chiara e luminosa relazione.

In verità la riforma organica della magistratura è un argomento nè toccato, nè discusso a fondo, nè deciso, da anni.

Rilevo dalla parola del ministro innanzi al Senato, che il suo è l'80° progetto di riforma della magistratura. Da quello che fu il primo, del 26 aprile 1863, presentato da Giuseppe Pisanelli ad oggi, sono ben 80, ripeto, i progetti di legge.

Ed indubbiamente l'attuale non sarà l'ultimo, perchè nulla è infallibile a questo mondo, specialmente in materia legislativa.

Però il disegno di legge attuale ha il suo gran pregio ed io mi permetto, non per nostalgia di antico ministero professionale, ma per ricordo più preciso, più attuale e più urgente, di fare alcune osservazioni.

Fin dal 1925 l'onorevole ministro, alla Camera dei deputati, diceva a proposito della riforma Zanardelli del 1890: « I concetti che ispirarono la fusione delle due carriere furono certo nobilissimi, ma l'esperienza ha dimostrato che quella unificazione, specialmente nelle condizioni attuali, ha reso difficile il reclutamento dei magistrati, lunga e penosa la carriera, incerta la selezione dei migliori, che è una delle cause principali dell'odierno disagio della magistratura italiana ».

Vere e autorevoli parole queste! Le quali, in fondo, erano la constatazione di un fatto: la carriera dei magistrati, in altri tempi, quando la unificazione avvenne con la legge Zanardelli, si rese più difficile; i concorsi via via andarono deserti, e si giunse fino al punto, che i concorsi non si sono potuti fare più, proprio perchè erano rari coloro che si presentavano, ed i giovani di perspicua cultura preferivano le carriere libere.

La unificazione della carriera diede, adunque, non vi è dubbio, alcuni gravi inconvenienti: quello per esempio di giovani i quali erano fossilizzati in paesi lontani, lontani dalla vita, lontani dagli studi, senza entusiasmi e senza desiderio di apprendere, e di progredire.

Però, onorevoli camerati, la differenziazione che si vuol fare, e che sarà indubbiamente un fatto compiuto, al quale io sottoscrivo come modesto cultore di diritto e come modesto osservatore della vita diurna giudiziaria, offre anche essa non minori inconvenienti. L'onorevole ministro al Senato ha detto — e non si mette in dubbio — che la sua proposta di riforma è stato il prodotto di lunghe e ponderate meditazioni.

Non vi è dubbio, dicevo, ch'egli abbia lungamente ponderato il progetto, perchè l'onorevole Rocco ci ha già abituati ad ammirare il suo studio severo su ogni progetto di legge, che presenta alla Camera.

Ma egli aggiunge un'altra frase: « La carriera del giudice collegiale è più rapida e veramente eccellente ».

Questi due aggettivi, che si riferiscono alla rapidità e alla eccellenza, danno una certa visione di antitesi con la carriera del pretore.

La carriera del pretore è più lenta, è più lunga; è una carriera la quale indubbiamente porterà al dislivello fra il magistrato di pretura ed il magistrato collegiale: il magistrato di pretura si considererà di second'ordine, un magistrato trascurato; un magistrato il quale ha bisogno di urgenti risorse economiche, che gli vengano attribuite più sollecitamente: prima 600 lire, poi 900 lire al mese; e questa dovrebbe essere la spinta perchè egli vesta la toga del pretore!

Ma, onorevoli colleghi, questo appunto stabilisce una differenziazione economica, che non è però differenziazione intellettuale, perchè si può ben trovare un pretore che abbia maggiore acume e cultura migliore di quanto non ne abbia un magistrato collegiale. Questa differenziazione, specialmente economica, questo bisogno di più rapidamente guadagnare, stabilisce quel distacco e quella diversità tra la modesta carriera di pretore e la eccellenza della carriera collegiale!

Guardate il pretore — non per fare da questa tribuna la macchietta — ma il pretore, ricordatelo, o signori, il pretore del vecchio tempo, il pretore col cappello alto di seta e la vecchia lucida *redingote*, fossilizzato nel suo ufficio, che non legge più, che non ha più ragione di studiare, che non ha più ragione di far dotte sentenze, le quali possono passare pel cribo e alla disamina dei suoi superiori, di aspirare quindi a quella carriera cui ha diritto qualsiasi studioso. Il pretore di altri tempi che si addormenta e vivacchia in un piccolo paese e che forse è intento a modeste abitudini famigliari, che vuol restare nella sua piccola tranquilla residenza, dove forse avrà fatto battezzare i suoi figliuoli, o forse gli sono cresciuti intorno i suoi nipotini, il vecchio pretore, voi lo ricordate?

Vi era un pretore ai miei tempi — e il mio tempo è parecchio lontano — vi era un pretore, il quale si compiaceva sostenere che Giambattista Vico era un prete! Fu impossibile per parecchi mesi convincerlo del contrario e indurlo alla verità, che Giambattista Vico era tutt'altro che un prete. (*ilarità*).

Questo era il pretore tipo. Oggi il pretore sarà modificato. Altra è la sua carriera, altri sono i suoi desideri e le sue possibili ascese. Anch'esso può giungere alla Corte di appello; ma notate e ricordate che appena 80 possono essere i primi pretori che giungono alla Corte di appello. Dopo che essi sono pervenuti, dopo 17 anni, al grado di primo pretore, possono concorrere alla Corte di Appello...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non è così.

FOSCHINI. E allora mi sbaglio, accetto la correzione; però, infine, sono pochi coloro i quali possono concorrere al grado di consigliere di Corte d'appello: sono tanto pochi per quanto io penso che, se fosse dato maggiore adito ai pretori di poter concorrere ai posti di Corte d'appello, non vi sarebbe stato bisogno della differenziazione di carriera.

Ma guardate. Un'altra osservazione mi si consenta che io faccia, e mi auguro che le mie modeste critiche non dispiacciono all'illustre ministro. Un'altra osservazione.

Riflettete sulla competenza pretoria. Col nuovo Codice penale essa sarà di gran lunga aumentata. Oggi il pretore, anche con la competenza prorogata in materia penale, ha un compito ristretto e limitato; non può andare di là di certi cancelli fissi della sua competenza. Ma domani—noti questo la Camera—attuandosi il nuovo Codice penale, del quale farò cenno di qui a un momento; il pretore può irrogare fino a tre anni di reclusione e fino a dieci mila lire di multa. Nel prossimo domani col nuovo Codice penale, che è gloria della nostra legislazione, ma che è vanto soprattutto del Guardasigilli, il magistrato non è soltanto il giudice del fatto, ma è l'osservatore della psiche umana. Dovrà notomizzare la coscienza del colpevole, o del giudicabile; dovrà determinare le ragioni e i motivi onde egli fu reo; dovrà disvelare i misteri della psiche e quindi definirne la diversa indole ed il pericolo di lui nella società civile. Dovrà il giudice stabilire la professionalità, l'abitudine e finanche la tendenza dell'imputato.

E come volete voi che un giovane, il quale è un magistrato di ordine inferiore, possa avere tanta cultura, tale vastità di esperienza e di senno, onde egli abbia il diritto di sviscerare, di notomizzare l'anima umana e comminare, ripeto, fino a tre anni di reclusione?

Onorevoli colleghi, non vado più oltre perchè ho ancora da intrattenere la Camera su altri argomenti di non minore importanza, e concludo esprimendo il voto che a suo tempo il Codice di procedura penale vorrà restringere la competenza pretoria e contenerla nei limiti della capacità intellettuale e della esperienza del giovane pretore.

Ricordo che al Senato si è fatto un accenno alla apertura delle porte (chiamiamole così) fatta agli avvocati perchè entrassero in Magistratura; ed io sottoscrivo alla autorevole interruzione ed alla parola del Guardasigilli, che cioè la carriera del magistrato può essere

aperta agli avvocati che siano dei giureconsulti, che abbiano dato prova di alto senno giuridico; ma la carriera pretoriale no, perchè allora si verificherebbe, che la carriera dei pretori sarebbe aperta a tutti quegli avvocati che furono disgraziati nella vita professionale, che furono i disillusi ed i vinti e che non trovarono altro mezzo da vivere che quello di vestire la toga del pretore. E giustamente il ministro ha risposto, che solo gli alti gradi della magistratura, Corte d'appello, e Cassazione possono essere gradi che siano degni di un avvocato che ha esercitato nobilmente il suo ministero ed il suo magistero. Questo è un nobilissimo concetto cui sottoscrivo, e non credo con questo che si possa pensare che io venga meno di riguardo alla classe cui mi onoro di appartenere, anzi così la esalto. (*Bene!*).

Nella sua relazione l'onorevole Arcangeli, al quale io non tributo molte lodi perchè, per mia lunga abitudine, ossia per mancanza di specializzazione, non fui mai chitarrista o violinista, cui dico soltanto che ha fatto una magnifica relazione, che fa ricordare quelle non meno esaurienti e non meno dotte alle quali ci aveva abituati l'onorevole Alberto Geremicca (in parentesi, egli è infermo ed io gli mando il più fervido augurio che torni presto ai nostri lavori) e che scrivesse sul bilancio del '26 e successivi, l'onorevole Arcangeli dunque si intrattiene sul giudice unico, e sommessamente, ne augura il ritorno.

Mi consenta l'onorevole relatore, che io dissenta da lui. Non credo che il giudice unico abbia fatto bella prova in Italia; visse 14 mesi e si spense senza infamia e senza lode, perchè la procedura del giudice unico era ingarbugliata, era tortuosa, e difficile, perchè egli partecipava al Collegio giudicante, ma poi ne era avulso e giudicava di per sé solo; le cause le introitava il Collegio e le giudicava il giudice unico, quindi una confusione da non dirsi.... Si spense senza lode, perchè la legge del giudice unico del 1º settembre 1913, legge Finocchiaro Aprile, fu abolita nel gennaio 1915, col plauso universale.

E ricorderò da ultimo, che il congresso di Bukarest dell'ottobre del 1929, cui hanno partecipato nostri insigni giuristi, è stato contrario, con voto quasi unanime, al ritorno del giudice unico nell'amministrazione della giustizia.

Piuttosto; ma — non per dare consigli, perchè non sono in grado di darne all'uomo eminente che regge la giustizia del nostro Paese — piuttosto penso che se una differen-

ziazione di carriera si dovesse fare, sarebbe opportuno introdurre una differenziazione tra la carriera del magistrato civile e quella del magistrato penale. Specialmente ora, questo confusionismo di carriera, questo volere che il magistrato sia un onnisciente, che intenda il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto amministrativo ad anche il diritto penale, il diritto penale odierno, il quale ha un vasto contenuto filosofico, psicologico e politico, è necessario sparisca, per la maggiore fiducia che si deve avere nel magistrato.

E guardate (vi sono qui eminenti magistrati che se avessero vaghezza di interloquire, mi darebbero ragione, non mi verrebbero a smentire) la carriera del magistrato penale è tenuta in ordine secondario di fronte alla carriera del magistrato civile. Il giudice di appello, il consigliere di cassazione civilista crede tuttora (o almeno il pubblico, il volgo guelfo fa credere o supporre) che egli abbia un grado di intellettualità preminente sul magistrato penale. E questo è un errore! Anzi penso, che il magistrato penale oggi, o domani con il nuovo codice, appunto dovendo esso applicare pene più gravi, sarà il giudice di denti che hanno diverso contenuto, e sarà giudice sociale e giudice politico, il magistrato penale dovrebbe avere, forse, se mai, una preminenza sul giudice civile. Quindi, una specializzazione di carriera, io penso, sia opportuna tra quella del giudice civile e quella del giudice penale.

Un'altra osservazione, perchè, come la Camera vede, io mi permetto di fare delle scorribande attraverso la relazione Arcangeli, le quali osservazioni possono avere poca importanza, ma che io, per mia esperienza di antico professionista, per non dire vecchio, credo utile di fare.

Per esempio: perchè avere abolito il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello? Perchè dare al consigliere della cassazione gli onori, fino ad un certo punto, e le attribuzioni di quei gradi aboliti? Perchè?

Non per economia, perchè se mai questa vi fosse, sarebbe assai trascurabile. Onde io non vedo la ragione di quell'abolizione di gradi, che certamente non fa bene alla nobiltà e al decoro dell'ufficio.

Il presidente di Corte di appello che nella gerarchia è un consigliere di cassazione è uguale per grado al suo presidente di sezione, come un procuratore generale è uguale di grado al suo avvocato generale. Ma vi è

di più: il presidente di Corte di appello è uguale di grado al presidente del tribunale, e potrebbe anche darsi, a volte, che sia meno anziano di questi.

Non dirò cose vecchie, onorevoli camerati, e che sono note a tutti. Ma vo' ricordare soltanto, che Nicola Niccolini allorchè parlava del fastigio del magistrato, diceva che questo era in rapporto al suo decoro.

Non già che una trina di oro di più o di meno aggiunga prestigio al magistrato; ma indubbiamente (non vedo l'onorevole Baisrocchi dal quale non vorrei provocare un fatto personale) dico: per esempio, un maggior generale, come si vuole che tenga l'ufficio, che abbia il prestigio, l'autorità, di comandante di corpo d'armata? È sempre un maggior generale! Avrà la funzione di comandante di corpo d'armata, ma è sempre di grado inferiore. Un consigliere di cassazione che riveste l'ufficio di presidente di Corte d'appello non cessa di essere consigliere di cassazione. Infine io non mi so spiegare l'abolizione dei gradi di presidente e procuratore generale.

E vado innanzi.

L'attività legislativa dell'onorevole ministro è messa in giusta luce nella relazione Arcangeli. Di questa attività io non devo discutere e nemmeno accennare. Basta per onorare la vita di un giureconsulto e di un ministro l'opera che ha compiuto finora. Basta l'auspicio dell'alta opera che compirà. Basta per tutto l'aver apposta la sua firma al Codice penale, a questo lavoro poderoso e di alta sapienza che onora il diritto e la coltura giuridica italiana.

Però, se l'onorevole ministro mi consente, e se la Camera non se ne duole, mi permetto di prospettare alcuni rilievi sulla procedura penale. E lo faccio in quanto l'onorevole Pirrone ne parlò, come ne parlarono altri onorevoli preopinanti, la cui parola non ebbi la fortuna di ascoltare, perchè assente alla seduta ultima della Camera.

Non vorrò si dica: *Cicero pro domo sua*, tutt'altro, in ogni caso la *Domus* sarebbe nostra, perchè l'onorevole guardasigilli appena l'altro ieri, se non sono in errore, in una cerimonia che deve essere per lui memoranda, come fu commovente, ebbe dal Foro triestino l'omaggio della tessera di avvocato; quella tessera che gli può venire da ogni foro italiano e che certamente è degna di essere intestata a lui che è avvocato degnissimo, perchè la nostra toga, la sua toga, non soltanto veste i nostri omeri e stringe i nostri fianchi, ma è inchiodata nell'anima nostra.

Comunque, l'onorevole guardasigilli, anche quando è sembrato che avesse dell'asprezza verso il ceto cui abbiamo l'onore di appartenere, non ha mai dimenticato di essere avvocato. Così quando si esprimeva riconoscendo con elevate parole la libertà e la dignità del patrocinio, come quando ha dovuto scrivere, che gli eccessi e gli abusi professionali, devono essere infrenati e repressi.

Nessuno più di lui nelle pubbliche manifestazioni, come nelle lettere private, finanche, ha riconosciuto l'altezza, la dignità, il prestigio della professione di avvocato.

MEZZETTI. Non l'ha mai negato nessuno.

FOSCHINI. Benissimo, grazie; però lei vedrà come qualche volta sia negato.

Osservo, che il nuovo Codice di procedura stabilisce alcune norme rigorose contro quegli avvocati, i quali per avventura sono dimentichi dell'alta e nobile loro funzione. D'accordo. Inconvenienti ve ne sono stati, in numero però di gran lunga minore di quello che si vuol sopporre; inconvenienti ve ne sono stati, dico, che devono essere infrenati e repressi come fa opportunamente il Codice vigente, esagerare è un errore; poiché in nessuna guisa deve essere abbassata la nobiltà della toga e la dignità del difensore.

Con la vecchia procedura gli avvocati che abbandonavano la difesa erano denunciati alla Sezione di accusa, che li denunciava e se del caso puniva, e si provvedeva alla nomina di un avvocato d'ufficio, demandandola al presidente del Consiglio dell'ordine. Anche avvocati che si chiamarono Enrico Pessina vestirono la toga di difensori officiosi.

Ora, col progetto del Codice di procedura penale è il giudice istesso, è il pretore, o il magistrato del Tribunale o della Corte d'appello, che commina le sanzioni punitive all'avvocato che ha abbandonato la toga, e questa pena, onorevoli camerati, è ben grave e può andare fino alla sospensione della professione per un anno.

Il giudice, quindi, seduta stante, sommarientemente, infligge la pena. Può anche darsi che questo giudice abbia potuto concorrere, per equivoco, per impazienza, per preconcetto, per un qualsiasi errore al deplorabile atteggiamento difensivo, ed è umano aspirare che egli sia giudice sereno e che il suo giudizio non rivesta un carattere di personale odiosità?

Vero è che la sentenza è denunciabile alla cassazione, ma soltanto per violazione rituale e non nel merito, come lo è con la procedura in vigore.

Col progetto, dicevo, si sopprime l'intervento autorevole ed efficace del presidente della Commissione Reale, e si prescrive che quando non sia possibile nominare un altro avvocato o procuratore, possa essere incaricato dalla difesa un vice pretore od un uditore giudiziario.

Ma io domando, quale tecnica ha il magistrato del ministero difensivo, quale libertà ha questo giovane magistrato innanzi i suoi superiori, e come potrà svolgere serenamente la funzione che gli è affidata?

Mi pare, che queste obiezioni possano trovare accoglimento, ed essere meditate dall'onorevole Guardasigilli.

Un'altra osservazione vorrò fare sulla Procedura penale, ed è un rilievo sulla *reformatio in peius*. Il magistrato di secondo grado, sia esso tribunale o Corte d'appello, ha il diritto di riformare in peggio la sentenza appellata. Mi pare che sia questa un'esagerazione; una mancanza di quella libertà di difesa, la quale è consacrata in tanti atti, e così luminosamente nella parola del ministro. (*Interruzioni*). Non si diminuisce nulla, perchè quando una sentenza (la quale si presume che debba raccogliere il plauso, debba soddisfare le esigenze dello Stato), quando una sentenza non risponde a queste esigenze, il Pubblico Ministero ha il diritto di appellare, ma se l'appello non è prodotto, se il Pubblico Ministero si accontenta della sentenza pronunciata dal magistrato di primo grado, se non interpone il gravame legittimo che avrebbe il diritto d'interporre, la sentenza è un giudicato favorevole al reo, e non v'ha ragione che sia mutata.

Si dice che così gli appelli diminuiscono. Non mi pare, perchè gli appelli che fanno gli audaci sono i più numerosi; e non per questo allora potreste avere il beneficio della diminuzione della Magistratura d'appello. Si vede l'opportunità di ridurre il numero dei magistrati? Si riducano allora i magistrati giudicanti in sede civile, da cinque a tre per esempio, e così si avrà qualche vantaggio. Ma togliere il diritto di appello a colui il quale non sia soddisfatto della sentenza avuta, e sia perplesso che, pur sembrandogli ingiusta la pena inflittagli, debba la sentenza essere ancora peggiorata, significa dar luogo ad una presunta acquiescenza al giudizio di primo grado, ed annullare quella revisione utile ai fini della giustizia, che tranquillizzano la pubblica coscienza.

E un ultimo argomento tratterò senza ripetere quanto l'onorevole Vascellari ha detto ieri mirabilmente sulla procedura fal-

limentare, alle cui considerazioni mi associo perfettamente. Ma una sola osservazione farò, una sommessata osservazione, che cioè la procedura fallimentare, in quanto riguarda il giudice delegato, il curatore, la Commissione di sorveglianza, l'assemblea dei creditori, disciplina rigorose formalità, che spezzano finalmente condannevoli consuetudini giudiziarie ed uno stato di fatto non meno condannevole, ma non è in queste formalità tutta quanta la riforma fallimentare. Io penso, che questa soprattutto debba essere volta alle garanzie per il pagamento della somma concordata, onde i creditori non subiscano una seconda truffa.

Non mi dilungherò su questo argomento, del quale già si è discusso dinanzi a voi; ma un ultimo rilievo voglio fare intorno a un argomento, del quale non si è occupato il relatore e cui non fu fatto cenno da nessun oratore precedente. Non credo dispiaccia alla Camera se io mi occuperò della Corte d'Assise, l'abolizione della quale, si impone.

Credo che sia il tempo che la Corte d'Assise, la quale ebbe i suoi fastigi, e rese grande servizi al paese, cessi dalla sua funzione.

La giuria, in regime fascista, non è più in grado di giudicare; attese le leggi nuove che si vanno formando in Italia, non può più la giuria, — i così detti cittadini giurati per i quali io non ebbi mai tenerezze — non può, dico, la giuria, con un monosillabo giudicare della libertà di un cittadino, di mandarlo financo alla morte, o quel che è peggio, o per lo meno dannoso lo stesso, assolverlo.

Oggi il paese ha bisogno di sapere, con un ragionamento impeccabile, con un ragionamento che venga fatto da giuristi, ha bisogno di sapere perchè Tizio è innocente o perchè egli è reo. Un monosillabo non soddisfa ed esso può essere tante volte la conseguenza di una percezione ambientale, spesse volte il derivato di un compromesso, e può essere anche talvolta l'espressione di un dannoso atto di pietà. Questo monosillabo non può più coesistere con la nostra legislazione: deve essere abolito. Ma come? Non mi permetto di dare suggerimenti. Ripeto, non è un argomento, questo, che viene oggi alla discussione della Camera e non darò suggerimenti all'uomo che siede oggi sulle cose della giustizia. Perchè egli viene da una grande scuola, da una teoria di giureconsulti napoletani (*Vive approvazioni*) che il loro sapere e la loro scienza consacrarono non soltanto in dissertazioni giuridiche, ma furono i grandi maestri della nostra legislazione.

Alfredo Rocco — un po' di violino, sì, ma una buona nota di violino — deriva da quella scuola che va da Giuseppe Pisanelli a Raffaele Conforti, da Giuseppe Vacca, suo antenato, a Pasquale Stanislao Mancini, ad Enrico Pessina, da quella scuola di giureconsulti napoletani che furono umanisti eloquenti e furono precursori di ogni magnificenza giuridica nel mondo.

Egli, Alfredo Rocco, studioso del diritto procedurale, pare vorrà creare un nuovo istituto, che però non si adatta allo spirito, ed alle tradizioni nostre, lo scabinato.

Cioè a dire mettere a lato dei giudici togati, dei giudici cittadini.

Io mi domando: e l'inconveniente della Giuria l'avrete così eliminato?

L'avrete eliminato in gran parte; perchè la sentenza dovrà essere motivata, e non vi sarà la irresponsabilità di un monosillabo; ma avrete giustificato questo intervento misto di cittadini con magistrati togati?

Lo scabino sarà minoranza, o sarà maggioranza nel collegio?

Se maggioranza, riavrete l'inconveniente della Giuria, anzi aggravato; se minoranza — per amor di Dio! — e che ci stanno a fare due, o tre, su cinque o su sette magistrati togati?

Che cosa rappresenteranno? Rappresenteranno forse la conoscenza tecnica, la conoscenza peritale, rappresenteranno forse la conoscenza dei costumi, dell'ambiente? Ed allora questo è bene che sia in colonia, ove lo scabinato funziona egregiamente; ma non nel nostro Paese. Allorchè il magistrato togato avrà bisogno del consiglio peritale, del parere degli esperti, li chiama e li ascolta.

Ma che poi questi esperti diventino anche essi giudicanti, mi pare sia esagerazione!

E allora, perchè onorevole ministro, perchè attraverso i magnifici ricordi della scuola e della dottrina non tornare alla grande Corte criminale?

A quella grande Corte criminale che fu splendore del Regno delle due Sicilie, alla grande Corte criminale che fu presieduta da eminenti magistrati, che dettero dei responsi i quali facevano meravigliare il mondo per la loro sapienza: *Sapientia Sacri Regii Consilii Napolitani me terret!* diceva Cuiacius.

È dinnanzi ad essa, dinnanzi a quell'aeropago di sapienza parlarono Giuseppe Poerio e Francesco Lauria, Giuseppe Marini Serra, fino agli ultimi Leopoldo Tarantini ed Enrico Pessina.

E quando voi avrete dato la competenza alla Corte Criminale di giudicare sui delitti

maggiori, oh! la coscienza pubblica sarà tranquilla.

Tranquilla più di oggi, che soltanto da un monosillabo dipende la assoluzione o la condanna di un responsabile! (*Commenti*). Dunque torniamo all'antico! Questo antico non è peccato rinnovarlo; non è eresia ricordarlo, perchè le leggi dei Borboni furono giudicate leggi sapienti nel diritto civile e nel diritto penale. (*Interruzioni — Commenti*).

Dopo 70 anni si può parlare di quel tempo che appartiene alla storia.

MEZZETTI. Ma la storia non è apologia!

FOSCHINI. No, tutt'altro! Io ho parlato della Gran Corte criminale e ho detto che la Gran Corte criminale funzionò degnamente nella sua epoca. (*Interruzioni — Commenti*).

Terminerò ricordando le ultime parole della relazione Arcangeli, le quali vanno commentate e prospettate alla Camera. Egli, ricorda che per manchevolezza di mezzi sono chiuse al culto, perchè minaccianti rovina, e non possono essere restaurate la Chiesa di San Salvatore a Palermo e quella di Santa Chiara a Napoli, e che financo il tempio del Pantheon minaccia rovina per mancanza di mezzi.

E dire che io volevo avere l'audacia di chiedere dei fondi per alcune chiese della mia provincia! Quando il tempio di Santa Chiara è cadente, quando il tempio di Re Roberto D'Angiò, dove affrescò Giotto e che accolse Boccaccio e Petrarca, quando quel tempio è chiuso per mancanza di mezzi, io penso: come si fa per poter rimettere in luce e per coprire di tetti le vecchie chiese nostre? Perchè mancano questi mezzi? Come non si ricorre a potere in una guisa qualsiasi aprire questi tempi al culto, alla venerazione, al rispetto, all'omaggio dei contemporanei e degli stranieri?

E allora è con una certa nostalgia dolente che io ho letto queste parole, le quali mi riportano alla gloria antica del nostro Paese, alla grandezza monumentale delle nostre vecchie chiese, alla magnificenza della nostra stirpe.

E concludo con questo augurio: che l'onorevole ministro continui, nel fervore suo legislativo, a dare leggi nuove e leggi grandi al Paese; che egli continui in questo fervore, e felice lui che potrà scrivere il *Corpus iuris novae Italiae*, felice lui che potrà vantare di apporvi la sua firma, felice lui che ha il consenso del Duce e del Paese.

Egli continuerà le tradizioni della nostra grandezza giuridica mirabilmente riallac-

ciando il suo nome a quei grandi di nostra terra, giureconsulti ed umanisti, i quali — magistrati e maestri del diritto — tennero in alto il primato giuridico dell'Italia nel mondo. (*Applausi*).

L'Italia nostra sempre più grande, da Leonardo che pensò dare le ali all'uomo, a Galileo che scoprì le leggi della gravitazione, a Volta che vide la prima scintilla elettrica, a Guglielmo Marconi, il quale oggi — alle ore 11 — battendo sopra un tasto della sua nuova macchina ha trasmesso attraverso lo spazio immenso il prodigio di onde elettriche, mercè le quali ha dato la luce a mille e mille lampade a Sidney. (*Vivissimi applausi*).

Con uomini siffatti, nel rinnovamento voluto dal Duce, l'Italia compirà il suo grande cammino nel mondo. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Riservo la facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro della giustizia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ARCANGELI, *relatore*. Onorevoli camerati, il relatore della vostra Giunta del bilancio poche parole ha da aggiungere a quelle che ha scritto.

La discussione interessante cui abbiamo assistito, non ha rivelato, nè lo poteva, dissensi su punti essenziali, su direttive fondamentali; quindi la materia per una discussione a fondo viene a mancare.

Così le parole dei camerati oratori, come la relazione della vostra Giunta, suonano adesione all'opera svolta dal Ministro della Giustizia nel campo della legislazione, e non in questo soltanto. Se mai, sono affiorati nella relazione e nella discussione desideri e preoccupazioni che sentimmo ripetere per altri bilanci e sentiremo per tutti, perchè derivano dalla ferrea necessità del momento, di vedere limitate le aspirazioni a far più e a far meglio da ragioni finanziarie; sicchè si è obbligati a graduare i bisogni e, per i bisogni, i mezzi. Opera, diciamolo pure, ingrata e spiacevole.

Gli oratori hanno toccato quasi tutti il problema della magistratura. Dirò subito, che la vostra Giunta si è occupata di questo problema unicamente sotto il profilo finanziario, per non oltrepassare i limiti della sua competenza, e perchè sapeva che un progetto di legge sulla carriera dei magistrati era in discussione nell'altro ramo del Parlamento e sarebbe venuto in discussione anche in questa sede al più presto.

Certo però che anche sotto questo profilo spuntano principî e direttive che riguardano tutto l'ordinamento della magistratura.

Intanto, prima cosa, un aumento di organico, che la vostra Giunta crede di dover elogiare, sebbene il suo compito abituale sia quello di frenare le spese.

L'onorevole Genovesi e l'onorevole Vascellari si sono lungamente e bene intrattenuti sul tema, dimostrando quale enorme aumento di lavoro giudiziario si sia venuto gradatamente accumulando con gli anni, mentre il numero dei magistrati è rimasto quasi immutato dal 1865 ad oggi.

È vero che 178 nuovi posti non sono molti in relazione al bisogno; ma sono già qualche cosa. Ed il ministro si è più volte preoccupato di dimostrare alla Camera e al Senato, che il rimedio all'enorme peso di lavoro che oggi grava sulla Magistratura dovrà venire soprattutto dalla riforma delle leggi processuali.

Lo stesso progetto sul fallimento, di cui ci dovremo occupare fra breve, è già un primo, notevole esempio di questo indirizzo. Il procedimento per la verifica dei crediti vi è talmente semplificato da importare esso solo una diminuzione notevole di cause e di sentenze.

Il principio della *reformatio in peius* nei giudizi penali di appello, di cui hanno parlato l'onorevole Ceci prima, e oggi l'onorevole Foschini, non rimarrà nel testo definitivo del Codice di procedura penale nei termini in cui qui se ne è discusso (almeno così il ministro ha fatto intendere) ma anche nel modo diverso in cui sarà concretato, costituirà senza dubbio una remora notevole agli appelli, oggi troppo numerosi.

Il progetto del Codice di procedura civile segnerà un'altra tappa verso la diminuzione dei provvedimenti del giudice e in genere delle complicazioni processuali.

Per questa via dunque si spera e si attende il rimedio vero e definitivo. Non dobbiamo però farci eccessive illusioni; se si pensa, che la magistratura ha visto accresciuti i suoi compiti con il savio indirizzo del Governo per l'abolizione delle giurisdizioni speciali; e se l'aumento della popolazione e l'incremento degli affari, che è da desiderare sia sempre maggiore, accresceranno, per altro verso, il lavoro giudiziario.

Il che significa che il problema va sorvegliato ancora; e per questa ragione la vostra Giunta ha accennato a qualche eventuale provvedimento, a qualche altro ritocco che potrebbe giovare ad alleggerire l'enorme

lavoro che oggi incombe sui magistrati, specialmente delle maggiori sedi.

Più volte Sua Eccellenza il ministro ha fatto altissimi elogi del magistrato italiano in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e la vostra Giunta ha creduto di dover far suoi e ripetere quegli elogi, non solo per l'operosità e l'intelligenza del magistrato italiano, ma anche, ed è bene dirlo in una Camera fascista, per la rapidità con la quale si è intonato allo spirito della nuova legislazione fascista. (*Approvazioni*).

Io accennavo nella relazione a due principî essenziali, in cui quello spirito si può assommare: nel campo del diritto pubblico, nel rafforzamento dell'autorità dello Stato; nel campo del diritto privato, nel coordinamento dell'interesse individuale e della iniziativa privata con l'interesse superiore della Nazione.

Anche senza cambiare tutte le leggi, anche di fronte a leggi invecchiate nella lettera, l'interpretazione può fare il miracolo di rinnovarne lo spirito e di cavar fuori, da vecchie formule, principî nuovi, consoni a quelle che sono le direttive dello Stato fascista.

Il magistrato italiano, e il guardasigilli dette lo scorso anno esempi specifici al Senato del Regno, il magistrato italiano, con pronuncie della Corte Suprema e di magistrature inferiori, ha dimostrato in più occasioni di sentire altamente il compito che gli compete in questa nuova via, per cui l'Italia con ardore si è messa, divenendo con la sua specifica attività efficacissimo collaboratore del Governo nazionale.

Il problema della Magistratura non riguarda solo il numero, ma anche la qualità dei magistrati; ed il progetto provvede anche a questo: riapre i concorsi e li riapre in un momento, io spero e credo, finalmente favorevole. Già l'onorevole camerata De Francisci, nella sua bellissima relazione sul bilancio dell'educazione nazionale, ha avuto occasione di segnalare un sintomo, veramente buono per le sorti del nostro Paese: gli ultimi concorsi per i professori secondari hanno già dato un esito notevole migliore dei precedenti.

Per la quotidiana consuetudine di vita coi giovani universitari, posso dire che in questi ultimissimi anni si è rinnovato e si va rinnovando lo spirito degli studenti. Il dopo guerra, e soprattutto la svalutazione monetaria, avevano creato nell'animo dei nostri giovani uno spirito eminentemente materialistico; ed essi miravano al guadagno largo, pronto e facile. Oggi la rivalutazione, con le sue dure conseguenze, dure, inesorabili e sante

anche in questo, ha portato la nostra gioventù a restituire importanza ai valori immateriali e alla nobile tradizione per l'esercizio della Magistratura, che c'era in molte regioni d'Italia, specialmente del Mezzogiorno, verso il quale l'onorevole Foschini ha giustamente elevato un elogio per l'alto e fine senso giuridico che è uno dei suoi caratteri. Verranno dunque buoni magistrati attraverso i nuovi concorsi, degni di coloro che già attualmente adempiono al nobile ed elevato ufficio.

Dopo dei magistrati, si è parlato da parecchi oratori degli avvocati, di questi collaboratori utilissimi della magistratura nell'amministrazione della giustizia. Ne ha parlato l'onorevole Pirrone per raccomandare una più stretta coordinazione fra gli organi sindacali e i vecchi ordini professionali. Il disagio non è di adesso. Lo manifestava l'onorevole Guardasigilli avanti lettera, quando si discuteva il progetto di legge sulle professioni di avvocato e procuratore. E sappiamo, la vostra Giunta lo ha detto nella sua relazione, che il ministro Guardasigilli ha incaricato una speciale Commissione presieduta da Sua Eccellenza il sottosegretario Morelli, di attuare anche meglio questo coordinamento.

Coordinamento, è utile dirlo, vorrà significare rafforzamento degli organi sindacali, sicché ai vecchi ordini dovranno restare compiti limitati; e ad un certo punto anche questi dovranno forse scomparire (*Commenti*). E sarebbe meglio farli scomparire senz'altro! (*Approvazioni*).

A proposito di avvocati, si è parlato anche della Cassa di Previdenza. Questa funziona già molto bene per i notai; oserei dire troppo bene; perchè dai dati che la vostra Giunta vi ha offerto risulta che la classe dei notari sta formandosi un bel tesoretto, che va diventando sempre più pingue (*Commenti*). I bisogni della classe degli avvocati sono indubbiamente maggiori. La vostra Giunta si è permessa di osservare, che non sarebbe opportuno di far gravare sui contendenti il nuovo onere, ripetendo ciò che si fece per i notai, che hanno edificato il loro organo di previdenza su di un rincrudimento dei diritti notarili.

Casi di pena e corrigendi. Su questo argomento la vostra Giunta ha segnalato due dati confortanti. Si è accresciuto quest'anno di un milione lo stanziamento per i corrigendi, il che darà modo di ricoverare altri 200 minorenni. Purtroppo sono moltissime le domande che restano inevase per deficienza di mezzi, per deficienza di istituti. Ma proprio

in quest'anno si dovrà aprire una nuova casa di corrigendi in Airolo e la benefica associazione « Cesare Beccaria » di Milano estenderà la sua attività, in modo che gradualmente si potrà provvedere adeguatamente.

Un secondo stanziamento di lire 1,817,500 viene ristabilito per continuare la costruzione di carceri e di riformatori. Probabilmente la cifra è ancora al di sotto dei bisogni. Tuttavia una persona competentissima, il camerata Albertini, ci diceva l'anno scorso in questa aula che il fabbisogno è minore di quanto non si pensi. Speriamolo.

Certo l'applicazione del nuovo Codice penale e di procedura penale aprirà in proposito nuovi orizzonti.

Il collega camerata Geremicca, benemerito relatore per parecchi anni di questo bilancio, proprio lo scorso anno vi espose i principi fondamentali fissati, in tema di delinquenza dei minorenni, nel nuovo Codice penale. Avremo tutto un campo nuovo di attività per quanto riguarda la rieducazione dei delinquenti, specialmente dei delinquenti minorenni, il che significherà anche organizzazione pubblica e organizzazione privata di mezzi; dico anche privata perchè appunto l'associazione « Cesare Beccaria » di Milano ha dimostrato quanto si possa fare dall'iniziativa privata in questo campo.

Intanto salutiamo con soddisfazione questo fatto: che Sua Eccellenza il ministro, il quale l'anno scorso poteva annunciare di aver creato a Milano un tribunale per i minorenni, quest'anno, continuando l'opera utilissima, ne ha creato uno anche a Roma.

Educare fisicamente la gioventù è compito indubbiamente capitale per l'Italia fascista, ma l'educazione morale non è e non deve essere curata meno di quella fisica.

Di una cosa mi sono meravigliato durante la discussione; di non aver sentito parola dai colleghi, che hanno interloquito in questo interessante dibattito, sui problemi relativi al culto. È stata materia notevolmente importante in quest'anno, venuto subito dopo gli Accordi Lateranensi.

Gli Accordi Lateranensi oltre a risolvere i problemi politici, hanno stabilito le basi per il riordinamento amministrativo del patrimonio ecclesiastico; ma restava larghissima opera da compiere perchè la sistemazione si attuasse dallo Stato anche nei particolari. Lo scorso anno è stato dedicato intensamente a quest'opera. Nella relazione della vostra Giunta c'è un lungo elenco di importanti provvedimenti. In sostanza si è trattato di questo.

Il Fondo culto, che era una gestione autonoma, è entrato nell'Amministrazione dello Stato come direzione generale del Ministero. La quota di concorso, che si era gradatamente elevata a quasi dieci milioni, è stata abolita, e in corrispettivo lo Stato ha iscritto una somma uguale a favore del bilancio del Fondo per il culto. Si sono aboliti gli economati generali dei benefici vacanti, e coi patrimoni dei sette economati soppressi si è costituito un terzo fondo, passato in amministrazione, anche esso, al Fondo per il culto, il quale ne gestisce così tre. Contemporaneamente si sono creati i nuovi uffici di culto alla dipendenza delle Regie procure generali.

Quando si parla di Fondo culto, si parla implicitamente del problema delle congrue.

Lo Stato italiano, e non da oggi, ha assunto degli impegni verso il clero, soprattutto verso il benemerito clero inferiore, e questi impegni vorrà certamente mantenere anche nel mutato clima creatosi per effetto degli Accordi Lateranensi.

Peraltro dal punto di vista contabile la materia delle congrue non è ancora definita, perchè la liquidazione delle numerosissime congrue, se ha proceduto celeremente, in questi ultimi anni, non è ancora finita; sicchè non è ancora accertato con esattezza quanto lo Stato debba spendere ogni anno. Quindi discussioni vivaci fra il Fondo per il culto da una parte, che tiene allo svolgimento dei suoi compiti naturali, e il Tesoro dall'altra, che cerca giustamente di limitare il suo impegno agli effettivi bisogni.

Presto si potrà sapere, credo, quale sia precisamente il fabbisogno annuale; e la vostra Giunta si è permessa di proporre, per allora, un consolidamento del contributo dello Stato; così lo Stato avrà la certezza di non spendere più della somma consolidata e il Fondo per il Culto potrà avere più agilità di movimenti nella sua gestione.

Il Fondo per il culto ha infatti numerosi compiti. Ad uno di questi compiti si è accennato poco fa dall'onorevole Foschini, e cioè al mantenimento delle chiese ex-conventuali, che sono più di tre mila ed alcune hanno un valore artistico grandissimo. Non tutte sono aperte al culto, nè tutte possono essere mantenute col decoro che gli edifici sacri e le opere artistiche meritano.

Finalmente la vostra Giunta e gli oratori che mi hanno preceduto hanno preso in considerazione l'opera legislativa svolta anche in quest'anno dal Ministero della giustizia, opera legislativa che si ricollega a quella degli scorsi anni, perchè ispirata a quella

unità di indirizzo che ha animato la rivoluzione fascista dal primo giorno.

Lo sviluppo è stato continuo, logico, armonico. Due codici sono oramai prossimi ad entrare in applicazione, altri sono in preparazione; fra questi più avanzato nella preparazione è quello di procedura civile, perchè come ben disse altra volta il ministro guardasigilli, questi tre codici, i due penali e quello di procedura civile, costituiscono un tutto organico che va messo in applicazione contemporaneamente o quasi.

Ma non soltanto ai codici si rivolge l'attività del Ministero della giustizia; questa attività si è esplicata largamente in tutti i campi della legislazione.

Quando si esamina quello che il ministro Alfredo Rocco ha compiuto nei cinque anni, da cui presiede alle sorti del Ministero della giustizia, si può dire senz'ombra di esagerazione che la storia della nostra legislazione non ha mai segnato un'attività così intensa, tutta ispirata da principii chiari e concorrenti a uno scopo.

Pensate che anche in questi ultimi giorni due progetti sono stati presentati al Parlamento: quello sulla riforma della carriera della Magistratura e quello sui fallimenti: progetti che in altri tempi, di non onorevole memoria, avrebbero intrattenuto la Camera per mesi interi e costituito un pericolo per la vita del Ministero, o per lo meno del ministro. Oggi trovo che progetti di questa importanza passano forse troppo presto, e troppo in silenzio; tanto è vero che serbar la misura è sempre difficile nelle cose umane.

Chi guarderà di lontano l'opera mirabile del Fascismo, dovrà riconoscere a questa opera soprattutto un carattere che è tipico del genio italiano: l'unità e l'universalità nel pensiero e nell'azione.

È stato gran merito del Duce di aver inteso perfettamente che uno dei capisaldi dell'attività di Governo doveva essere la riforma della legislazione. Questa visione unitaria e integrale di tutti i problemi è ciò che costituisce la maggiore grandezza del nostro Duce. Ed è stata una fortuna per il Paese che una parte così notevole dell'attività di Governo sia stata affidata ad un uomo, quale Alfredo Rocco.

Sono troppi anni che ci conosciamo, da quando, appena laureato, io salii la Cattedra che Alfredo Rocco, giovanissimo, lasciava per altra maggiore. Abbiamo avuto molte volte occasione d'incontrarci e di molte cose abbiamo discusso, ma non avrei mai immaginato allora, nonostante la grande stima che

avevo dell'ingegno, del carattere e della preparazione di Alfredo Rocco, ch'egli fosse chiamato ad opere così alte, (*Interruzioni*)... già, perchè nessuno di noi poteva allora immaginare che sarebbe venuto il Fascismo a svolgere così estesa e così potente opera anche nel campo della legislazione.

Oggi ho il piacere, da questa tribuna, e a nome della Giunta del bilancio, di poter dire ad Alfredo Rocco che il Duce lo ha messo nel posto idoneo, nel momento migliore. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. (*Vivi applausi*). Onorevoli camerati! Questa volta il mio discorso sarà breve. Anzitutto perchè sono trascorsi ormai più di cinque anni dal giorno in cui la designazione del Duce e la fiducia del Re mi hanno chiamato a dirigere il Ministero della giustizia e dei culti. È così la sesta volta che ho l'onore di illustrare dinanzi alla Camera il bilancio della giustizia, ed è logico pertanto che non abbia molte cose nuove da dire: e ripetere cose vecchie sarebbe altrettanto stucchevole per me, come per voi.

Ma vi è poi un'altra ragione: una parte importante di questa discussione ha avuto per oggetto l'ordinamento giudiziario, e in ispecie i problemi attinenti alla carriera dei magistrati.

Ora tutti sanno che un disegno di legge sullo sdoppiamento della carriera è stato dal Governo presentato all'altro ramo del Parlamento; il quale lo ha discusso ed approvato, e pertanto io credo che fra non molti giorni anche la Camera potrà occuparsene, di modo che per non ripetere, a pochi giorni di distanza, la stessa discussione, mi asterrò oggi dall'occuparmi dell'ordinamento giudiziario, col proposito fermo di parlarne ampiamente in quella sede.

Risponderò allora alle osservazioni acute, ed importanti, che hanno mosso, anzitutto l'onorevole relatore Arcangeli, a cui va tutto il mio animo grato per le belle parole che ha voluto indirizzarmi — così superiori ai miei meriti — e poi anche gli onorevoli camerati Genovesi, Pirrone, Ceci, Vascellari e Feschini.

Mi occuperò, invece, degli ordini forensi, problema molto delicato, come la Camera ben sa, e che più volte ho dovuto toccare sia in questo come nell'altro ramo del Parlamento, ed in altre occasioni che mi si sono presentate.

Mi è grato dire subito alla Camera che il processo di fascistizzazione dell'ambiente forense procede in modo confortante.

Era questo uno degli ambienti più difficili a guadagnare per noi, perchè composto di persone abituate alla critica, legate a sistemi di idee troppo diversi dai nostri, appresi sui banchi delle scuole e quindi profondamente radicati.

Eppure il miracolo si va operando, per la forza di attrazione immensa del Fascismo, per la nuova ondata di giovani che ogni giorno si immette nell'arringo forense, e che il Partito va così bene intellettualmente formando; ed anche — ci sia lecito dirlo — per questa nostra legislazione fascista che ha trasformato profondamente l'ordinamento positivo dello Stato, e che si impone all'attenzione dei giuristi di tutto il mondo, e quindi anche dei nostri. I quali, obbligati ogni giorno a studiare, a interpretare, ad applicare la nuova legislazione, tutta permeata dallo spirito della nostra dottrina, sono obbligati anche a comprenderla!

Ora, per noi, essere compresi vuol dire vincere, perchè è la incomprendione la peggiore nemica contro cui il Fascismo ha dovuto sempre combattere. (*Vivi e prolungati applausi*).

La classe forense, dunque, va avvicinandosi sempre più allo spirito e alla dottrina del Fascismo.

Eppure le sorti di questa classe non sono liete: tutt'altro! Abbiamo oggi in Italia non meno di 30 mila avvocati, troppi anche di fronte al cospicuo numero degli affari giudiziari; ciò che pone in istato permanente di crisi questa classe, tanto intellettualmente elevata. Vi sono anzi casi talmente dolorosi di disagio fra questi nostri colleghi — dico colleghi perchè anche io sono avvocato — che si impongono all'attenzione del legislatore.

Il primo rimedio radicale, a questo stato di cose, è la diminuzione del numero degli avvocati. Se fosse possibile ridurli alla metà, sarebbe un gran bene per essi, per l'Amministrazione della giustizia e per tutta la Nazione. (*Approvazioni*).

Per tale ragione sono costretto a rispondere con una ferma negativa a tutte le sollecitazioni che da varie parte mi provengono perchè nella redazione del testo unico delle leggi sulle professioni forensi renda più facile ed anche meno lungo l'accesso alla professione di avvocato e di procuratore.

Dichiaro che non lo farò, perchè è assolutamente necessaria una selezione maggiore, la quale riduca il numero di questi professio-

nisti nobilissimi, la cui cooperazione all'Amministrazione della giustizia è necessaria e preziosa, ma il cui numero è evidentemente esuberante.

Del resto nulla di male se le nostre facoltà universitarie di giurisprudenza saranno, d'ora innanzi, un po' meno affollate e se, invece di tanti dottori in legge, le Università produrranno più agricoltori, più industriali, più persone insomma dedicate a quelle professioni direttamente produttive, di cui l'Italia in questo momento ha molto bisogno.

Mi si è domandato di riordinare la professione forense in maniera da sopprimere completamente gli Ordini forensi e da mantenere in vita soltanto i Sindacati. Debbo spiegare chiaramente quale sia il mio pensiero in questa materia.

Prima di tutto, in verità, secondo l'attuale legislazione gli Ordini forensi come collettività organizzate sono già spariti, perchè un Ordine forense, inteso come l'organizzazione legale di tutti gli iscritti negli albi, non esiste più. Gli Ordini non costituiscono più assemblee, non si riuniscono più, non fanno più elezioni: domando se in queste condizioni si può dire che esista oggi un Ordine degli avvocati o un Ordine dei procuratori!

Tutte le facoltà, i compiti che erano stati attribuiti dalle legislazioni passate agli Ordini, sono stati trasferiti ai Sindacati. Ai Sindacati spetta la rappresentanza legale delle classi forensi, ai Sindacati la cura, il prestigio morale delle necessità materiali delle classi forensi. Sono essi che debbono rappresentare al Governo i bisogni di queste classi; che debbono pensare alla previdenza e alle altre forme di assistenza economica. Quindi sotto questo punto di vista non c'è niente da fare.

Che cosa rimane del vecchio ordinamento? Rimangono le Commissioni Reali degli avvocati e dei procuratori, le quali hanno la funzione: di custodire gli albi, di mantenere la disciplina, e soprattutto di giudicare nelle questioni le quali possano sorgere in applicazione delle leggi professionali. Queste Commissioni, nominate con Decreto Reale, sono degli organi di Stato, che hanno funzioni soprattutto giudiziarie, perchè il decidere sul diritto di essere o di rimanere iscritto nell'albo professionale è vero esercizio di giurisdizione.

Ora dico subito che l'esercizio della giurisdizione, squisitamente statale, non può essere affidato che ad organi di Stato, ed io non sono affatto favorevole ad affidarle ai Sindacati. Del resto, ciò che accade per gli Ordini forensi, accade per tutte le altre pro-

fessioni. Noi abbiamo in tutti i campi delle professioni organizzato le cose in modo che mentre i compiti di natura economica e di classe sono affidati ai Sindacati, il compito di giudicare è affidato ad un organo specifico, il quale in un caso si chiama Commissione degli ingegneri, in un altro Comitato regionale dei giornalisti, o dei ragionieri o dei dottori commerciali, che sono però tutti e sempre organi dello Stato.

Tutti sanno quale simpatia io abbia per il sindacalismo: non sono da poco un assertore del Sindacalismo nazionale, e quel che ho fatto in questo campo non mi può, credo, essere sconosciuto. Ma ricostituire le vecchie corporazioni medioevali con diritti che appartengono allo Stato e sopra tutto col diritto di amministrare giustizia, non mi pare che sia concetto moderno e sopra tutto concetto fascista (*Applausi*).

Pertanto lasceremo alle Commissioni Reali degli avvocati e dei procuratori le attuali funzioni, e particolarmente quelle di carattere giurisdizionale, trasferendo — come del resto è stato già fatto — ai sindacati tutto ciò che riguarda la rappresentanza della classe, la cura del suo prestigio morale, la tutela dei suoi interessi economici; il che è già moltissimo.

E poichè io sono abituato a dire la verità anche quando non è piacevole, bisogna ora che aggiunga di non essere molto soddisfatto dell'andamento dei sindacati forensi, non perchè manchi la buona volontà, specialmente da parte dell'egregio segretario del sindacato nazionale avvocato Grisostomi, ma perchè ancora l'organizzazione non è perfetta. I sindacati forensi in parecchie città esistono solo di nome; altrove non hanno mezzi per agire; altrove ancora non sono rappresentati dagli elementi migliori e più autorevoli che avrebbero il necessario prestigio presso la classe. Tuttavia mi auguro che, superate le prime difficoltà di cui mi rendo perfettamente conto, anche i sindacati avvocati e procuratori possano funzionare egregiamente; e soprattutto mi auguro che essi dedichino la loro attività alle necessità economiche della classe forense, che sono moltissime e gravi, ed alle quali gli avvocati ed i procuratori hanno tutto il diritto che si pensi, non solo da parte del Governo, ma anzitutto da parte dei loro legittimi rappresentanti.

A questo proposito il discorso cade naturalmente sul problema della previdenza per gli avvocati ed i procuratori, grave problema del quale mi sono preoccupato appena giunto al Governo, ma per la cui soluzione mi sono incontrato in gravissime diffi-

coltà obbiettive, insite *in re ipsa*. Difficoltà principale: la disparità delle condizioni tra avvocati ed avvocati. Perché, se si impone a tutti un uguale contributo, si grava eccessivamente su quella massa di avvocati che guadagna poco e che è purtroppo numerosa; se invece si fa una distinzione e si mettono a contribuzione gli avvocati in ragione del loro reddito professionale, gli avvocati che più lavorano e guadagnano, pagheranno per gli altri, ciò che non può essere ad essi gradito, ed, in fondo, non è forse neppure giusto.

È difficile, infatti, chiedere a una parte degli avvocati di pagare molto per avere poi un trattamento di quiescenza uguale a quello dei loro colleghi che pagano poco. È questa, non vi ha dubbio, una difficoltà notevole. Ad ogni modo è stata da me nominata una Commissione presieduta da un avvocato insigne, il Senatore De Nicola, che è stato presidente di quest'Assemblea. Essa ha studiato con molta cura il problema, e prepara un progetto concreto. Esaminerò tale progetto con la massima buona volontà, e spero di condurlo in porto. Sarà questo veramente un titolo di merito che mi auguro di conquistare a vantaggio della classe forense italiana, la quale ha sì grandi tradizioni e così cospicue benemeranze patriottiche.

Si è con molta simpatia e con parole di lode, di cui sono grato, accennato all'attività legislativa del Ministero della giustizia che è stata anche quest'anno abbastanza notevole. Basta ricordare, come ha notato molto bene l'onorevole Arcangeli, che è stato rinnovato *ab imis* tutto il nostro diritto ecclesiastico, il quale aveva oltre sessanta anni di vita e sembrava ormai consolidato nelle sue linee essenziali.

E non solo i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono stati sottoposti a revisione, in seguito alla conclusione del Concordato, ma anche quelli tra lo Stato e gli altri culti. Oltre la religione dello Stato, anche i culti ammessi hanno avuto un completo assetto giuridico, che dagli stessi acattolici è stato giudicato soddisfacente. Così anche in questo campo il Fascismo integra e non rinnega le tradizioni del Risorgimento.

Abbiamo, in materia ecclesiastica, emanato le seguenti leggi la cui importanza è evidente: la legge sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni destinati a fini di culto, con il relativo regolamento, molto ponderoso, su cui si è dovuto sentire anche il parere dei rappresentanti dell'autorità ecclesiastica; la legge sul matrimonio che ha risolto problemi legislativi di una tec-

nica oltremodo difficile, con soddisfazione generale e che è in attuazione senza nessun inconveniente notevole; la legge sui culti acattolici, con relative norme di attuazione che sono state già approvate dal Consiglio dei ministri e che sono in corso di pubblicazione; senza parlare di molti altri decreti minori i quali si riferiscono a questa materia.

Non ricorderò poi i disegni di legge che sono davanti al Parlamento e che l'onorevole Arcangeli ha voluto pure ricordare con molta benevolenza, come quello sull'ordinamento della magistratura e sulla separazione delle carriere, quello sulla cittadinanza, quello sul fallimento e concordato preventivo presentato testè a questa Assemblea e che è in esame presso una Commissione speciale, quello infine sulle migliorie nelle locazioni dei fondi rustici, di grandissima importanza sociale ed economica, che avrò l'onore fra pochi giorni di sottoporre all'esame della Camera.

Quanto al lavoro per la riforma dei codici, esso prosegue con ritmo molto intenso. È un'opera non facile, la quale non tollera improvvisazioni, perchè destinata a durare decine e decine di anni; ma posso dire, che l'opera di codificazione penale è ormai compiuta: il nuovo codice penale ed il nuovo codice di procedura penale saranno pubblicati certamente entro quest'anno.

Del codice penale ho sentito fare elogi che mi hanno recato non poca soddisfazione. La Commissione interparlamentare sta per terminare i suoi lavori e mi presenterà tra non molto le sue conclusioni le quali saranno per me oggetto di attento e coscienzioso studio. Dopo di che, procederò alla formulazione del testo definitivo che sarà pubblicato con la relazione a Sua Maestà il Re.

Quanto al codice di procedura penale, il progetto preliminare fu inviato da me a tutti i corpi competenti, vale a dire alla magistratura, alle Commissioni reali degli avvocati e procuratori, ai sindacati, alle facoltà universitarie, ed è stato reso pubblico in modo da renderlo noto ai cultori della scienza.

Le osservazioni, i pareri, le proposte che sono pervenute formano tre volumi che sono in corso di stampa. Questo vasto materiale è stato già elaborato, e il testo definitivo del progetto è in corso di stampa.

Quando sarà pubblicato, si vedrà che il ministro Guardasigilli non è un uomo ostinato e che quando critiche assennate e proposte ragionevoli gli sono fatte, egli non è alieno dall'accoglierle.

Potrei, perciò, dispensarmi dal discutere in modo specifico i tre punti sui quali l'ono-

revoles Foschini ha richiamato la mia attenzione. Gli dirò poche parole, rinviando per il resto al testo definitivo del progetto di cui sarà investita, tra breve la Commissione interparlamentare che lo discuterà e mi fornirà ulteriori suggerimenti.

L'onorevole Foschini si è lamentato delle sanzioni stabilite nel progetto contro gli avvocati che abbandonano la difesa affermando, in sostanza, che l'abbandono della difesa per giusti motivi è un diritto, e che su questi giusti motivi non può essere chiamato a pronunciarsi lo stesso magistrato che presiede l'udienza, ma un altro estraneo alla controversia che sia in grado di serenamente valutare le ragioni per cui l'avvocato abbandonò la difesa.

Mi consenta l'onorevole Foschini di non essere del suo parere. L'avvocato che abbandona la toga commette sempre un atto illecito, viene sempre meno al suo dovere, perchè egli è chiamato a collaborare all'amministrazione della giustizia e non può in alcun caso disertare il suo posto. Se ha giusti motivi di lagnanza, vi sono tutti i mezzi che il Codice di procedura gli dà per farli valere, ma abbandonare la toga è un atto sulla cui illiceità non si può discutere. Pertanto si comprende come la sanzione debba seguire immediatamente il fatto.

Quanto alla *reformatio in peius*, di cui si è pure occupato l'onorevole Foschini, dichiaro subito di avere anche io qualche dubbio sulla opportunità di introdurla nel Codice, non tanto per le ragioni teoriche così eloquentemente messe in luce dall'onorevole Foschini, quanto perchè penso che l'effetto devolutivo dell'appello sia un principio da non accogliersi, rispondendo esso ad una concezione dell'istituto di troppo antiquata. Non si può ammettere che il privato con la sua dichiarazione di volontà faccia crollare tutto l'edificio del primo grado di giurisdizione ed ottenga la rinnovazione *ex integro* del giudizio in appello.

L'appello, la Camera lo sa, è istituito per cui io non ho simpatia: esso può ammettersi solo come un rimedio all'errore della sentenza di primo grado: occorre che questo errore sia denunciato nell'atto di appello; e, solo in quanto un errore sia denunciato, si farà luogo al riesame, il quale pertanto, per sé, non può avere per oggetto che i punti della sentenza denunciati essere erronei.

D'altra parte la necessità di infrenare gli appelli è per me fuori di discussione: quando è intervenuta una sentenza solenne di primo grado, non si può partire dalla pre-

sunzione che sia errata; bensì dalla presunzione opposta. Pertanto, occorre ridurre gli appelli entro ragionevoli limiti. Credo vi si possa arrivare, anche senza ammettere il concetto dell'effetto devolutivo dell'appello, concedendo al Pubblico Ministero, la facoltà di proporre appello incidentale, cosicchè il magistrato superiore sarà ugualmente chiamato a giudicare tutta la controversia, ma la giudicherà solo, in quanto il Pubblico Ministero l'avrà a sua volta denunciata come erronea. (*Approvazioni*).

Così la sentenza di primo grado, se non viene impugnata in termini, rimarrà integra; e d'altra parte si eviterà l'eccessiva corritività del magistrato di appello a riformare solo a vantaggio dell'imputato. (*Approvazioni*).

Corte d'assise. Problema grave che è oggetto di studio, e su cui non intratterò la Camera, perchè ancora un progetto definitivo non è stato formulato. Evidentemente l'istituto della giuria è condannato dalla esperienza di ogni giorno: conservarlo così come è, è impossibile. Si tratta di vedere se gli si debba sostituire un collegio composto esclusivamente di magistrati, oppure misto di magistrati e di cittadini scelti con cura ben maggiore di quella che non si adoperi oggi per scegliere i giurati, e forniti di maggiore cultura e di maggiore coscienza civile.

Ambedue i sistemi hanno i loro pregi e i loro difetti; quello della Corte composta di soli magistrati, fra l'altro, ha un difetto grave in questo momento: costa molto caro.

D'altro canto non si può negare che la partecipazione dell'elemento laico, non professionale, nella formazione del giudizio penale abbia qualche ragion d'essere, perchè il giudizio penale non deve rispondere solamente alla lettera della legge, ma anche alla coscienza pubblica, sicchè non è male che una voce che venga dal popolo, penetri nelle aule giudiziarie.

Da questo punto di vista, il sistema del collegio misto potrebbe costituire una soluzione la quale, mentre evita molti inconvenienti del giudizio per giurati, non offre l'inconveniente delle decisioni qualche volta improntate a curioso formalismo giuridico che possono essere date da magistrati di professione. (*Approvazioni*). Ad ogni modo, ripeto che il problema è ancora *sub iudice*, non è stata ancora presa una decisione definitiva.

È stato più volte, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, invocato l'intervento del Ministero della giustizia, su tutta l'atti-

vità legislativa del Governo, in modo che il Guardasigilli sia chiamato, a mezzo del suo ufficio legislativo, a fare una revisione dal punto di vista formale di tutte le leggi e di tutti i decreti che vengono presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si eviterebbero così i non infrequenti errori di forma che detengono le nostre leggi, e si potrebbe meglio ancora curare il coordinamento di tutta la legislazione.

A quest'opera, anche senza una esplicita disposizione di legge e di regolamento, già io attendo come membro del Consiglio dei ministri; poichè è mio dovere, come Guardasigilli, di esaminare, dal punto di vista della forma giuridica, tutti i progetti di legge e decreti che vengono presentati. Si può fare qualche cosa di più? Vi sono in questa materia difficoltà che non si possono dissimulare: dove finisce il controllo di forma, e dove comincia il controllo di merito? Nè il controllo di merito può essere fatto dal Ministro della giustizia senza annullare l'iniziativa degli altri Ministri. Un controllo di pura forma certamente è utilissimo e, meglio che utile, necessario; e in parte si fa già. Dichiaro alla Camera che studierò la possibilità di intensificare l'azione del Ministro della giustizia per migliorare, dal punto di vista formale, la nostra legislazione, e soprattutto per renderla più coordinata ed armonica.

Giustizia penale e civile. Mi consenta la Camera di esporre qualche cifra. In materia di giustizia penale io devo dare una notizia consolante alla Camera: la diminuzione progressiva della criminalità grave. Gli omicidi volontari consumati, i quali nel periodo 1911-13 erano 1495, e che poi salirono nel 1921 a 2965, nel 1922 a 2786, nel 1923 a 2926, per discendere nel 1924 a 2169, nel 1925 a 2183, nel 1926 a 1841, nel 1927 a 1341, nel 1928 a 1358, nel 1929 sono scesi a 1198, (*Approvazioni*), cifra questa la più bassa che si sia mai avuta dalla costituzione del Regno d'Italia, e che è molto inferiore a quella del triennio 1911-13, quando l'Italia era più piccola e la popolazione italiana tanto minore. Questa cifra è poi nettamente inferiore a quella del primo periodo post-bellico, in cui i delitti di sangue erano aumentati enormemente.

E la stessa cosa è a dirsi per le rapine, per le estorsioni e i ricatti, gravissima forma di delinquenza, già molto frequente in qualche zona del nostro Paese.

Questa grave forma di reati dà le seguenti cifre: 4402 nel triennio 1911-13, che diventa-

rono 8908 nel 1921, cioè quasi il doppio, e 8147 nel 1922, scesero a 7690 nel 1923; a 7025 nel 1924; a 5706 nel 1925; a 5218 nel 1926; a 4321 nel 1927; a 3479 nel 1928; a 3601 nel 1929.

Sono lieto di constatare come questa diminuzione della criminalità grave sia soprattutto notevole in Sicilia, prova nuova dell'efficacia della lotta che il Governo ha intrapreso contro la delinquenza, e della reazione formidabile che la stessa nobilissima Sicilia ha opposto al dilagare della delinquenza.

Noi abbiamo in Sicilia: omicidi consumati 920 nel 1913; 1634 nel 1923; più che oggi in tutta Italia. Nel 1928 questa cifra era scesa a 421; nel 1929 a 424; un quarto della cifra del 1923; meno della metà della cifra del 1913.

La stessa cosa avviene per le rapine, le estorsioni, i ricatti che erano in Sicilia 1218 nel 1913; 2610 nel 1923; 566 nel 1928; 599 nel 1929.

Vi sono alcune ombre in questo quadro: prima di tutto l'aumento della delinquenza in altra zona d'Italia, cioè nel distretto della Corte d'appello di Napoli.

Ecco le cifre: nel distretto della Corte d'Appello di Napoli che, come tutti sanno, comprende parecchie provincie, gli omicidi consumati e tentati erano 660 nel 1913; sono saliti a 1182 nel '23; e sono diventati 1333 nel '28 e 1495 nel '29.

Le rapine, le estorsioni e i ricatti nella stessa zona del distretto della Corte d'Appello di Napoli erano 537 nel '13; divennero 824 nel '23 e sono ancora aumentati a 1116 nel '28 e a 1116 nel '29. Sono cifre che fanno meditare.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro e ministro dell'interno*. Nel prossimo anno saranno migliori.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Un altro fatto che fa pensare, — nè voglio indagarne le cause — è l'aumento dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. (*Commenti*). Io dico la verità, quella che è buona e quella che è cattiva, e so con questo di servire fedelmente la Nazione ed il Duce.

I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie erano 9539 nel triennio 1911-13; divennero 12,869 nel '23; sono aumentati a 13,172 nel 1929, crescendo continuamente: 12,718 nel 1925; 13,008 nel 1928; 13,172 nel 1929. L'aumento non è grave, ma è un aumento, mentre in tutti gli altri delitti abbiamo una diminuzione.

La giustizia civile ci dà, manco a dirlo, un aumento continuo della litigiosità. Mentre abbiamo un numero di magistrati che è appena ora uguale a quello che avevamo nel '65, il numero dei procedimenti civili, che era di 1,691,000 nel triennio 1911-1913 è sceso a 1,076,000 nel 1923, per risalire a 1,500,000 nel 1929.

Hanno lavorato molto gli uffici di conciliazione, che hanno avuto 957,000 procedimenti, mentre davanti alle magistrature collegiali si sono iniziati 604,000 procedimenti nel 1929.

Mi auguro che il popolo italiano voglia divenire meno litigioso, perchè bisogna constatare con dispiacere che sono i popoli meno civili quelli che litigano di più.

Poche parole sull'Amministrazione del culto e sul fondo per il culto. Non ho infatti molto da aggiungere, dopo quello che ho poc'anzi detto sul totale rivolgimento verificatosi in questa materia. Avendo rinnovato il nostro diritto ecclesiastico, si è pure completamente trasformata la organizzazione dei nostri uffici amministrativi.

L'onorevole Giunta del Bilancio ha espresso il dubbio che i nuovi uffici di culto, istituiti presso le procure generali delle Corti d'Appello possano per avventura essere o troppi o avere personale eccessivo. Non credo che la nuova organizzazione degli uffici ecclesiastici possa considerarsi pletorica, perchè abbiamo soppresso i sette economati generali, 300 sub-economati, e abbiamo istituiti solo 16 uffici di culto.

Appena firmato il Concordato, si ebbe l'impressione che il lavoro dovesse diminuire perchè, abolita la regalia, si aboliva l'amministrazione dei benefici vacanti che tornava all'autorità ecclesiastica.

Ma non si teneva conto che il nuovo ordinamento richiedeva un controllo molto più efficace dello Stato sull'Amministrazione del patrimonio ecclesiastico, e che lo Stato rinunciando all'amministrazione diretta, aveva bisogno di garantirsi in modo sicuro, e di esercitare sugli Enti ecclesiastici quel controllo che è necessario sia per ragioni generali di diritto pubblico, sia per evidenti ragioni politiche.

Quindi l'organizzazione degli Uffici relativi non può essere considerata inutile o soverchia, ma è tanto più necessaria quanto è maggiore la libertà che noi diamo all'autorità ecclesiastica per l'amministrazione del proprio patrimonio. Un'amministrazione non controllata non sarebbe concepibile in nessuno Stato e molto meno nello Stato Fascista.

Sul fondo per il culto ha parlato benissimo l'onorevole Arcangeli, ed anche qui non ho quasi nulla da aggiungere. Avendo lo Stato rinunciato alla quota di concorso, che era un prelevamento che si faceva sulle rendite degli enti ecclesiastici più ricchi a vantaggio dei più poveri, il Ministero delle finanze ha reintegrato la somma che il bilancio dei culti, perdeva a seguito di questa rinuncia, cioè nove milioni, ma contemporaneamente, per necessità di bilancio ferree ed imprescindibili, delle quali io mi rendo perfettamente conto, contemporaneamente, si riduceva di altrettanto il contributo dello Stato per il pagamento delle congrue, che era fino a poco tempo fa di 82 milioni. Fin dal principio della mia amministrazione, anzi, io stesso osservai che questa somma era eccessiva. Proposi pertanto una riduzione di 10 milioni, che per altro fu portata a 14 milioni (*si ride*): si è scesi così a un contributo di 68 milioni. Quest'anno poi si sono tolti i 9 milioni dati per la reintegrazione del fondo per il culto, e siamo pertanto scesi ancora a 59 milioni.

Io mi sono reso conto delle necessità del bilancio, ed ho per quest'anno consentito a tale riduzione, ma debbo dire che continuare così non è possibile, perchè la spesa effettiva che il Fondo per il culto sostiene per integrare le congrue è di 66 milioni, e quindi la differenza di sette milioni incide sui contributi per la manutenzione delle chiese o per la costruzione delle chiese nuove, ciò che rappresenta per un anno un danno riparabile, ma che diverrebbe irreparabile se una tale deficienza di fondi dovesse prolungarsi per più tempo.

Ben volentieri accolgo il voto della Giunta del bilancio, che in avvenire venga consolidato il contributo per le congrue, il che sarà di vantaggio per l'Erario, come per l'Amministrazione del Fondo culto. L'Erario non correrà il rischio di aumenti di contributo e avrà assolto gli obblighi che il Concordato gli impone; e l'Amministrazione del Fondo culto sarà stimolata ad utilizzare sempre meglio queste somme, risparmiando ove possibile.

Sarà, anzi, lo stesso clero interessato a ridurre ove possibile la congrua, sapendo che tutto ciò che sia risparmio in questo campo, è devoluto a soddisfare altri più gravi bisogni del culto.

Istituti di prevenzione e di pena: neanche qui ho molto da dire. L'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena assorbe una buona parte del bilancio ed anche dal punto di vista giuridico e politico ha una importanza notevole.

È già stato osservato giustamente che il nuovo Codice penale e quello di procedura penale porteranno ad una totale revisione del nostro ordinamento penitenziario. Posso aggiungere che i lavori di preparazione in questo campo sono già molto avanzati.

Si dovranno istituire nuovi stabilimenti, specializzarne altri, costruirne qualcuno. L'organizzazione del lavoro carcerario dovrà sollevare alquanto l'onere del Tesoro, ed a questo proposito, mi consenta la Camera, di dire qualcosa che non sarà totalmente priva di interesse.

Una delle esigenze maggiori dell'Amministrazione carceraria è quella del lavoro dei detenuti. Il lavoro è necessario per la loro rieducazione morale, per prepararne il ritorno nella società, ed è anche necessario per sollevare alquanto lo Stato dall'onere del mantenimento dei carcerati.

Contro il lavoro carcerario c'è un vecchio pregiudizio demagogico che è durato un lungo periodo, e che è stato argomento di proteste e di recriminazioni nel Parlamento e fuori; naturalmente nel periodo pre-fascista. Si temeva che il lavoro carcerario facesse concorrenza al lavoro libero e si volevano condannare i carcerati alla completa inazione, all'ozio, con le tristi conseguenze d'indole morale e finanziaria che si intuiscono.

Ora, quale seria concorrenza può fare il lavoro carcerario al lavoro libero, se si tratta in tutto di poche decine di migliaia di persone! Pertanto, sia per gli alti fini morali e sociali della rieducazione che sono connessi con il lavoro carcerario, sia per la necessità di diminuire l'onere dello Stato, è assolutamente necessario organizzare il lavoro dei detenuti. Questa organizzazione è a buon punto, e ha trovato un aiuto molto efficace specialmente nell'Amministrazione militare.

L'amministrazione carceraria può, infatti, fornire merci a condizioni buone, ed è giusto che lo Stato stesso approfitti delle possibilità che i suoi stabilimenti gli offrono di rifornirlo a buon mercato. Il primo, anzi l'unico cliente dell'amministrazione carceraria dovrebbe essere lo Stato.

Molto importante è il problema delle colonie agricole, che, con il nuovo Codice penale, dovranno avere sempre maggiore estensione. Ne abbiamo in Sardegna di molto importanti; a proposito delle quali il mio pensiero — e credo sia anche pensiero del Capo del Governo — è che non esse devono ritenersi fine a se stesse, ma mezzo per preparare il dissodamento dei terreni, in modo da offrire poi la possibilità di impiegare il lavoro libero,

e favorire quella colonizzazione interna che è così interessante sia ai fini demografici sia ai fini economici della bonificazione.

Certamente occorrerà affrontare qualche spesa, ma nel mio concetto le cose dovrebbero procedere così: le colonie agricole penali dovrebbero fare il primo lavoro, il più duro, di risanamento agrario, di bonifica. Quando il primo lavoro è fatto, dovrebbero subentrare i coloni liberi, e la colonia penale si dovrebbe trasferire altrove, per compiersi un nuovo lavoro di dissodamento. Così, continuando il ciclo, sarebbe possibile, in un numero di anni non molto grande, fare opera abbastanza seria di bonifica agraria, mentre se la colonia penale rimanesse sempre allo stesso posto, si otterrebbe il risultato di far lavorare i detenuti, e di avere un reddito, ma non già quello di estendere la bonifica, e di occupare i lavoratori liberi.

Dei riformatori non dirò nulla, perchè se ne è occupata la Giunta del bilancio, e ne ha anche testè parlato con molta competenza l'onorevole relatore.

Onorevoli Camerati! Se guardiamo al lavoro compiuto dal Fascismo nel campo legislativo e giudiziario, negli otto anni che esso è al Governo, dobbiamo esserne pienamente soddisfatti. Questo lavoro è stato ingente; esso ha creato lo Stato Fascista, ha rinnovato il volto della nostra legislazione; ha affermato in regole giuridiche le nostre intuizioni, per cui tanti dei nostri giovani sono morti per le vie e per le piazze d'Italia! Grazie a questa opera legislativa, ciò che il Fascismo ha operato nel campo della legislazione e della giustizia è oggetto di studio in tutto il mondo. Essa ci fa conoscere, e conoscerci vuol dire apprezzarci; fa comprendere soprattutto che il Fascismo non è solamente un moto irrefrenabile dell'animo, esaltazione della più alta spiritualità, ma è un meditato sistema di idee, è una nuova filosofia che darà nuova luce all'Italia e al mondo! (*Vivissimi prolungati reiterati applausi — Il Capo del Governo, i ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Passiamo allo svolgimento degli ordini del giorno.

Il primo è dell'onorevole Albertini:

«La Camera:

ritenuto che alla riforma del Codice penale e delle norme legislative e regolamentari per gli Istituti di prevenzione e di pena sia connessa una più concreta specializzazione del personale direttivo, di educazione

e di custodia degli Istituti medesimi, con opportuni riordinamenti e revisione degli organici e proporzionato miglioramento economico del personale tutto, onde la nuova legislazione trovi mezzi idonei ad attuare le finalità sociali alle quali si informa;

raccomanda al Governo di organizzare il lavoro dei detenuti negli opifici industriali e nelle colonie penali in guisa da raggiungere non soltanto la rieducazione dei delinquenti, ma contribuire a liberare il più possibile l'Erario dello Stato dalle ingenti spese per l'Amministrazione carceraria ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgerlo.

ALBERTINI. Avendo già l'onorevole Guardasigilli risposto quasi a questemie osservazioni, io non insisto a che venga messo in votazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue un altro ordine del giorno dello stesso onorevole Albertini:

« La Camera,

ritenuto che sia urgente, nell'interesse dell'Erario dello Stato e del servizio negli uffici giudiziari, regolare diversamente la procedura per l'esazione degli articoli di credito iscritti nei campioni civili e penali per multe e spese di giustizia;

ritenuto che rimangono inesatte ingenti somme (molti milioni di lire) pur essendo distratto per il servizio dei campioni e per l'amministrazione dei valori bollati nelle cancellerie considerevole numero di funzionari che utilmente potrebbero accudire a mansioni giudiziarie;

fa voti che sia esaminata la possibilità di sottrarre alle cancellerie i detti servizi, adottando per la riscossione dei crediti un sistema analogo a quello del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1394, e lasciando la vendita dei valori bollati unicamente agli uffici finanziari ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgerlo.

ALBERTINI. Desidererei sapere se il Governo lo accetta.

ROCCO, *ministro della giustizia*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Albertini, è soddisfatto ?

ALBERTINI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Viale:

« La Camera,

ritenuta la necessità della riforma della legge sul gratuito patrocinio;

fa voti perchè sia ripristinato l'ufficio dei poveri;

raccomanda intanto l'istituzione di commissioni presso le Preture con facoltà di provvedere d'urgenza ad ammissione provvisoria anche in cause di competenza di Tribunale ».

L'onorevole Viale ha facoltà di svolgerlo.

VIALE. L'argomento che è oggetto dell'ordine del giorno, da me presentato, è in apparenza modesto, ma può, se io non m'inganno, avere qualche ripercussione utile nel campo dell'amministrazione della giustizia.

Si tratta della giustizia per i poveri.

È noto che nel nostro Paese la gloria di aver organizzate e stabilmente disciplinate il patrocinio dei poveri spetta a Casa Savoia. Vero è che esisteva già in Piemonte e nel Veneto l'avvocato dei poveri.

Vero che a Vercelli l'ufficio fu istituito nel 1241.

Ma fu Amedeo VI Conte Verde, che con Patenti del 7 febbraio 1351 dopo aver costituito in magistrato la Camera dei Conti, dopo aver pubblicato uno statuto generale per l'abbreviazione delle liti e per l'ordine dei giudizi, creò l'istituto dei poveri affidandogli l'ufficio di sostenere in giudizio le cause degli infelici e degli oppressi.

Dopo d'allora l'istituto rimase per ben cinque secoli e più compiendo nobilmente una missione sociale.

La legge Rattazzi del 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario disciplina per l'ultima volta l'avvocatura dei poveri.

Nella relazione al Re il Ministro così si esprime: « Quanto provvido e sapiente sia stato il pensiero che dettava a Reali antecessori della Maestà Vostra l'istituzione dell'ufficio dei poveri, non è qui mestieri di dimostrare. *L'esperienza dei secoli lo ha proclamato ed il plauso di tutte le Nazioni incivilite confermò un sistema che la Vostra Casa ebbe il vanto di inaugurare in Europa*. Non erano quindi in una legge generale di riordinamento giudiziario da trascurarsi le disposizioni relative all'ufficio della gratuita clientela ed il riferente nel proporre alla Maestà Vostra le norme che debbono regolare la carriera dei patrocinatori dei poveri, è lieto che vengano ad estendersi le benefiche sue attribuzioni anche a quelle nuove provincie, le quali di fresco vennero annesse agli aviti Vostri domini ».

Dopo ciò vien fatto di domandarci perchè a poca distanza di tempo, nel 1865, l'ufficio dei poveri sia stato abolito ?

Di fatti la legge del 1865, pur conservando ancora gli uffici costituiti con private fondazioni, ha sostituito all'avvocatura dei poveri allora esistente e retribuita a spese dell'Erario, il patrocinio gratuito, con incarico onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori, sull'esempio della Toscana dove l'istituzione della gratuita clientela data dal 1767.

Così cadde una provvida istituzione che aveva con sé la prova di parecchi secoli ed aveva pur dato i migliori frutti.

L'avvocato dei poveri incarnato com'era nelle abitudini, nella storia della magistratura e del paese, avrebbe ben potuto conservarsi senza pericolo che si rendesse indegno dell'antico prestigio.

Ragioni finanziarie prevalsero allora e d'importanza veramente eccezionale nel momento storico e politico della Patria.

Il gratuito patrocinio è oggi pertanto regolato dalla legge del 1865, modificata dalla successiva del 1880, e dal Regio decreto legge del 1923.

Più propriamente la norma dominante è quella della legge del 1865, perchè la legge del 1880 contiene modificazioni e limitazioni non sostanziali, ed il Regio decreto del 1923 ha sovra tutto lo scopo di coordinamento, specie in rapporto dalle giurisdizioni speciali.

Le disposizioni in vigore rispondono allo scopo?

C'è da dubitarne.

Per effetto della riforma delle circoscrizioni giudiziarie il povero ben difficilmente può comparire innanzi le Commissioni presso i Tribunali, date le distanze particolarmente dei comuni rurali e montani dalle sedi giudiziarie.

Riesce quindi impossibile quasi sempre al povero di far valere personalmente, direttamente le proprie ragioni.

In conseguenza le Commissioni non possono formarsi un concetto esatto della contesa, mancando le contestazioni dirette delle parti.

E quel che più conta, l'esperimento di amichevole definizione della lite non può quasi mai essere compiuto. Quando poi l'ammissione è concessa il povero non si trova in grado di conferire col patrono officioso, il quale il più delle volte ha lo studio nella città, dove ha sede il tribunale.

La difesa dell'indigente, non ostante la buona volontà e la diligenza del patrono è resa difficile, talvolta insufficiente, spesso tardiva.

Anteriormente alla legge che fascisticamente ha disciplinato la professione, (legge Rocco), il numero degli avvocati e procuratori era abbondante anzi pletorico. Ora, per merito della nuova legge, la dignità della professione è ristabilita, ma certamente le iscrizioni negli albi tende a diminuire.

Si possono prevedere anche per questo riflesso inconvenienti nelle designazioni dei patrocinatori officiosi.

D'altronde venne aumentata la competenza dei Pretori, dei quali il recente disegno di legge già approvato dal Senato sulla magistratura, giustamente ha migliorata la carriera e la posizione ed aumentata l'autorità. Non dovrebbero quindi sorgere ostacoli alla costituzione di Commissioni pel gratuito patrocinio anche presso le Preture.

Sarà così dato modo al richiedente il beneficio di comparire innanzi le Commissioni e le Commissioni a loro volta dalla voce e dal contrasto delle parti potranno rendersi più esattamente conto delle questioni, per tentare il componimento a beneficio delle parti stesse e dell'Erario.

Alle Commissioni presso le Preture naturalmente dovranno essere conferiti poteri limitati in caso di liti di competenza dei Tribunali.

Si potrà, ad esempio, salvo ratifica della Commissione presso il Tribunale, autorizzare la Commissione di Pretura a provvedere in caso di urgenza ed in via provvisoria.

Ma fin qui ho parlato di cause civili e di poveri. Occorre non dimenticare che il gratuito patrocinio esercita i suoi effetti anche in rapporto alle difese penali.

Ed in modo particolare devo rilevare la importanza delle questioni in ordine alle Opere pie, le quali per legge, di regola, sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Per una istituzione pubblica di beneficenza può essere talora risolutivo un provvedimento immediato, che in molti casi può essere concesso o negato a seconda dei chiarimenti diretti forniti dai rappresentanti dell'Ente in contraddittorio degli interessati.

Ora non mi indugio a dimostrare l'urgenza di disposizioni nel campo della pubblica beneficenza.

È doveroso invocare un pronto rimedio anche solo temporaneo, provvisorio, perchè ben comprendo come non sarebbe onesto, e quindi non fascista, pretendere ora, nelle attuali condizioni della finanza, una immediata e radicale soluzione del problema, col ripristino, che io auspico, dell'ufficio dei poveri.

Certo è che nel programma di assistenza sociale che il Governo fascista va svolgendo, la tutela dei diritti del povero ha avuto ed ha ben ragguardevole posto.

L'opera di vera creazione giuridica, che per volontà illuminata del Duce, magnificamente interpretata ed attuata dal Ministro onorevole Rocco, il Regime va compiendo — opera che riconsacra l'Italia maestra delle genti — non lascerà quindi insoluta la questione che io ho avuto l'onore di prospettare alla Camera corporativa.

La Carta del lavoro avrà degno coronamento nel campo della giustizia (*Applausi*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Sua Eccellenza il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro e ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali, e la istituzione d'imposte di consumo (528). (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Do atto a Sua Eccellenza il Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. camerata Verdi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VERDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su un elenco di petizioni (Doc. IX. n. 2).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio della giustizia. Chiedo al Governo se accetta l'ordine del giorno testè svolto dall'onorevole Viale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Riconosco tutta la gravità del

problema sollevato dall'onorevole Viale. Naturalmente non posso dire che il Governo prende impegni che potrebbero avere ripercussioni gravi di ordine finanziario; ma accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Viale insiste?

VIALE. Ringrazio l'onorevole ministro della dichiarazione, e converto l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GORINI, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella A. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 4 milioni e 600,000.

Capitolo 2. Acquisto di libri per le biblioteche, lire 13,500.

Capitolo 3. Manutenzione locali, lire 55,000

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero, lire 35,000.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 90,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 120,000.

Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 60,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 160,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), *per memoria*.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 90,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 54,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 265,000.

Capitolo 18. Assegno di quiescenza ai magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie della cessata Amministrazione austriaca ed a quelli della cessata Amministrazione di Fiume collocati a riposo o dispensati dal servizio (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2743), lire 3,000,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 19. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 126,000,000.

Capitolo 20. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 99,000,000.

Capitolo 21. Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 8,700,000.

Capitolo 22. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex regime — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1130, lire 2,000,000.

Capitolo 23. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex regime austro-ungarico (*Spese fisse*), lire 2,022,000.

Capitolo 24. Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono

inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 45,000.

Capitolo 25. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 165,000.

Capitolo 26. Riparazione degli immobili assegnati agli Uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi nei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 20,000.

Capitolo 27. Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque, 30,000 lire.

Capitolo 28. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 29. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 100,000.

Capitolo 30. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 40,000.

Spese di giustizia. — Capitolo 31. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500,000.

Capitolo 32. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 — articolo 3, lettera B del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561, e articolo 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 — articolo 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 33. Spese per indennità e trasferite a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 34. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 35. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-un-

garico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 15,000.

Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 36. Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 13,000,000.

Capitolo 37. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 86,000,000.

Capitolo 38. Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere, lire 1 milione e 200,000.

Capitolo 39. Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli stabilimenti di pena e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 80,000,000.

Capitolo 40. Mantenimento e trasporto dei corrighendi dei vari Istituti di prevenzione governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per i ricoverati governativi e relativi uffici, lire 9,000,000.

Capitolo 41. Servizio delle manifatture carcerarie, lire 15,500,000.

Capitolo 42. Spese di riparazione e sistemazione dei fabbricati adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, lire 4,000,000.

Capitolo 43. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*), lire 140,000.

Spese per i servizi di culto. — Capitolo 44. Personale di ruolo degli uffici per gli affari di culto — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto 2 agosto 1929, n. 1458) (*Spese fisse*), lire 3,000,000.

Capitolo 45. Indennità di tramutamento e di missione al personale degli uffici di culto, lire 80,000.

Capitolo 46. Spese d'affitto dei locali per gli uffici di culto (*Spese fisse*), lire 400,000.

Capitolo 47. Stipendi ed altri assegni al personale ecclesiastico Palatino (*Spese fisse*), lire 32,000.

Capitolo 48. Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30 comma 3° del Concordato Lateranense) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 49. Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economici, destinati a sovvenire il Clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18, comma 3°, della legge 27 maggio 1929, n. 848), lire 100,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 50. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articolo 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), lire 157,000

Capitolo 51. Retribuzione al personale avventizio, lire 40,000.

Capitolo 52. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*), lire 90,000.

Spese per i servizi di culto. — Capitolo 53. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime Austro-Ungarico (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Capitolo 54. Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie dell'ex regime Austro-Ungarico, lire 500,000.

Capitolo 55. Corsi di lingua slovena e serbo-croata in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, i relativi corsi, lire 50,000.

Capitolo 56. Spese per la compilazione dell'inventario di cui all'articolo 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848, lire 50,000.

Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 57. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena, lire 3,000,000.

Costruzioni di edifici carcerari. — Capitolo 58. Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del

manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) (*Spesa ripartita*), lire 1,817,500.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli*. Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 5,554,000.

Debito vitalizio, lire 57,265,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 238,122,000.

Spese di giustizia, lire 24,000,000.

Spese per servizi speciali, lire 15,000.

Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 208,840,000.

Spese per i servizi di culto, lire 3,612,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 537,408,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — Spese generali, lire 287,000.

Spese per i servizi di culto, lire 6,800,000.

Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 3,000,000.

Costruzioni di edifici carcerari, lire 1 milione e 817,500.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 11,904,500.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 549,312,500.

Pongo a partito questi totali.

(Sono approvati).

Passiamo ai bilanci allegati. Si dia lettura dell'appendice n. 1, che riguarda gli stati di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

GORINI, segretario, legge:

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella B. Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 10,811,510.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 170,000.

Capitolo 3. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 3,500,000.

Proventi diversi. — Capitolo 4. Contributo del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848), lire 9,189,455.

Capitolo 5. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 350,000.

Capitolo 6. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Contributi*. — Capitolo 7. Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 470,000.

Capitolo 8. Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 31 marzo 1925, n. 364 e 7 maggio 1927, n. 694, lire 59,240,545.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali*. — Capitolo 9. Esazione e recupero di capitali, lire 3,680,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 14,481,510.

Proventi diversi, lire 9,549,455.

Totale del titolo I. *Entrata ordinaria*, lire 24,030,965.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Contributi, lire 59,710,545.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Esazione di capitali, lire 3,680,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 63,390,545.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 83,741,510.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 3,680,000.

Totale generale (Entrate reali), 87,421,510 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella C. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese di Amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari

di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 1,600,000.

Capitolo 2. Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie — Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale, lire 30,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 30,000.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie, lire 30,000.

Capitolo 5. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria, lire 182,550.

Capitolo 6. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione — Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi — Spese postali e telegrafiche, lire 46,625.

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia, lire 233,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 725,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*), lire 302,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*), lire 600,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*), lire 210,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,050,000.

Capitolo 13. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione, lire 40,000.

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi — Doti dipendenti da pie fondazioni — Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,070,000.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 550,000.

Capitolo 16. Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edificii annessi, lire 400,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 300,000.

Capitolo 18. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse — Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 85,000.

Capitolo 19. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 1,216,000.

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 440,000.

Capitolo 21. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 479,000.

Capitolo 22. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 97,000.

Capitolo 23. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione, lire 3,000.

Capitolo 24. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 70,806,310.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero. — Capitolo 25. Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero — Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero, lire 415,800.

Capitolo 26. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza, lire 480,000.

Capitolo 27. Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero, lire 60,000.

Capitolo 28. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si

vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.

Spese diverse. — Capitolo 29. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 30. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 150 mila.

Capitolo 31. Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici già di Regio patronato, lire 200,000.

Capitolo 32. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 60,000.

Capitolo 33. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 34. Contributo all'Erario nelle spese per il personale della ragioneria centrale del Ministero della giustizia addetto ai servizi dell'Amministrazione del fondo per il culto, lire 612,730.

Fondi di riserva. — Capitolo 35. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 517,900.

Capitolo 36. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 37. Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra, lire 120,000.

Capitolo 38. Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del fondo per il culto, in base all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (ultima delle sette annualità), lire 488,095.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 39. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,680,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 2,152,175.

Debito vitalizio, lire 725,000.

Contributi allo Stato, lire 302,500.

Imposte e tasse, lire 600,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 210,000.

Spese patrimoniali, lire 3,110,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 73,426,310.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 961,800.

Spese diverse, lire 1,027,730.

Fondi di riserva, lire 617,900.

Totale del titolo I. — Spesa ordinaria, lire 83,133,415.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 608,095.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali, lire 3,680,000.

Totale del Titolo II. — Spesa straordinaria, lire 4,288,095.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 83,741,510.

Categoria II. — Trasformazione di capitali, lire 3,680,000.

Totale generale (Spese reali), lire 87 milioni e 421,510.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Parte ordinaria. — Entrata, lire 24,030,965.

Spesa, lire 83,133,415.

Differenza in meno, lire 59,102,450.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Parte straordinaria. — Entrata, lire 59,710,545.

Spesa, lire 608,095.

Differenza in più, lire 59,102,450.

Riepilogo della categoria prima. — Parte ordinaria e straordinaria (insieme). — Entrata, lire 83,741,510.

Spesa, lire 83,741,510.

Differenza, nulla.

Titolo II. — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Parte straordinaria. — Entrata, lire 3,680,000.

Spesa, lire 3,680,000.

Differenza, nulla.

Riassunto generale delle differenze. — Differenze della categoria prima - Entrate e spese effettive, nulla.

Differenze della categoria seconda, - Trasformazione di capitali, nulla.

Differenza, nulla.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi allegati.

GORINI, segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 18. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investimenti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonici della Cattedra di Girgenti.

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 24. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, numero 694 e disposizioni precedenti).

Capitolo 30. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 33. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Spesa straordinaria.

Capitolo 39. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 2. Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale.

Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 1. Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo
Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 34. Contributo all'erario nelle spese per il personale della ragioneria centrale del Ministero della giustizia addetto ai servizi dell'Amministrazione del fondo per il culto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'appendice numero 2 che comprende gli stati di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

GORINI, segretario, legge:

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella D. Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite consolidate diverse, lire 1,090,900.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 40,000.

Capitolo 3. Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente, lire 330,000.

Proventi diversi. — Capitolo 4. Ricuperi e proventi diversi, lire 58,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 5. Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, numero 906, e dell'articolo 6, lettera b) del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, lire 1 milione e 100,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 6. Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 7. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,460,900.

Proventi diversi, lire 58,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 1,518,900.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 1,400,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale del Titolo II. Entrata straordinaria lire 1,290,000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 2,618,900.

Categoria II. — Trasformazione di capitali, lire 190,000.

Totale generale (Entrate reali), 2,808,900 lire.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella E. — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale, lire 28,500.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 29,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 5,000.

Capitolo 4. Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, lire 9,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia, lire 7,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa, lire 10,500.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,200.

Imposte e tasse. — Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire, 187 mila.

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*), lire 440,000.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 11,100.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 270,500.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.
— Capitolo 12. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 13. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 40,000.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 572,000.

Spese varie. — Capitolo 16. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Fondi di riserva. — Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 21. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*), lire 70,000.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* —

Capitolo 23. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 24. Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di Sant'Alessio, lire 76,070.

Capitolo 25. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 120,360.

Capitolo 26. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 27. — Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1º comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

PRESIDENTE. *Riassunto.* — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 89,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 5,200.

Imposte e tasse, lire 187,000.

Spese patrimoniali, lire 721,600.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 1,312,000.

Spese varie, lire 4,500.

Fondi di riserva, lire 100,500.

Totale del titolo I. — Spesa ordinaria, lire 2,419,800.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 2,609,800.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I — Categoria I (*Spesa ordinaria*), lire 199,100.

Titolo II — Categoria I (*Spesa straordinaria*), nulla.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 199,100.

Insieme (Parte prima e seconda), lire 2,808,900.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabelle D e E. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Spesa: Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 2,419,800.

Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 199,100.

Titolo II — Spesa straordinaria, nulla.

Entrata: Titolo I — Entrata ordinaria, lire 1,518,900.

Titolo II — Entrata straordinaria, lire 1,100,000.

Differenze, nulla.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — Spesa: Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 190,000.

Entrata: Titolo II — Entrata straordinaria, lire 190,000.

Differenze, nulla.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi allegati.

GORINI, segretario, legge:

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo 7. Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo n. 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 9. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresses.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, Convenzioni, ecc.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 21. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi. |

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo 25. Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 1. Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dello affitto dei locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.

Capitolo 7. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'appendice n. 3, la quale comprende gli stati di previsione dei patrimoni ex-economali.

GORINI, segretario, legge:

APPENDICE N. 3.

Stato di previsione dell'entrata dei patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

— Tabella F. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendite consolidate diverse, lire 3,117,800.

Capitolo 2. Prodotti di beni stabili, lire 324,000.

Capitolo 3. Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive, lire 222,900.

Capitolo 4. Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente, lire 167,100.

Proventi diversi. — Capitolo 5. Saldi attivi delle cessate gestioni economali, lire 4,618,500.

Capitolo 6. Ricuperi e proventi diversi, lire 50,000.

Fondi speciali. — Capitolo 7. Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (3° comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848), lire 100,000.

Capitolo 8. Entrate del Fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti, lire 500,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Capitolo 9. Esazione di capitali, lire 1,813,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli*. Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 3,831,800.

Proventi diversi, lire 4,668,500.

Fondi speciali, lire 600,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 9,100,300.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Esazioni di capitali, lire 1,813,000.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 1,813,000.

Riassunto per categorie. Categoria I. *Entrate effettive*, lire 9,100,300.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 1,813,000.

Totale generale delle entrate, lire 10 milioni 913,300.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge.

Stato di previsione della spesa dei patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella G. — Titolo I. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese gene-*

rali. — Capitolo 1. Spese di amministrazione, premi di operosità e indennità varie, lire 20,000.

Capitolo 2. Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili, lire 50,000.

Capitolo 3. Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie, lire 20,000.

Capitolo 5. Spese di manutenzione delle proprietà economali (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 6. Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*), lire 167,000.

Capitolo 7. Spese contrattuali e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 33,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi economati generali dei benefici vacanti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 660,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 114,000.

Capitolo 10. Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 330,300.

Spese diverse. — Capitolo 11. Saldi passivi delle cessate gestioni economali, lire 5,341,000.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di culto, di istruzione e di beneficenza. — Capitolo 14. Assegni al clero del Pantheon (*Spese fisse*), lire 42,000.

Capitolo 15. Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (articolo 18 legge 27 maggio 1929, n. 848), lire 1,368,000.

Fondi speciali. — Capitolo 16. Spese del fondo clero Veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione), lire 500,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 17. Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 70,000.

Capitolo 18. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 50,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 19. Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economiche (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione), lire 116,000.

Capitolo 20. Spese a calcolo per la liquidazione delle cessate gestioni dei benefici vacanti (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione), lire 70,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

Capitolo 22. Indennità a favore di titolari o reggenti dei sub-economati generali dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'articolo 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per memoria.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali, lire 1,813,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 420,000.

Debito vitalizio, lire 660,000.

Spese patrimoniali, lire 444,300.

Spese diverse, lire 5,345,000.

Spese di culto, d'istruzione e di beneficenza, lire 1,410,000.

Fondi speciali, lire 500,000.

Fondi di riserva, lire 120,000.

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 8,899,300.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 201,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 1,813,000.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 2,014,000.

Riassunto per categorie. Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 9,100,300.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*, lire 1,813,000.

Totale generale delle spese, lire 10,913,300.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa dei patrimoni riuniti ex economici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Categoria I. *Entrate e spese effettive*. — Spesa — Titolo I. — Spesa ordinaria, lire 8,899,300.

Titolo II. — Spesa straordinaria, lire 201,000.

Totale, lire 9,100,300.

Entrata — Titolo I. — Entrata ordinaria, lire 9,100,300.

Differenza, nulla.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Spesa — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 1,813,000.

Entrata — Titolo II — Entrata straordinaria, lire 1,813,000.

Differenza, nulla.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi allegati.

GORINI, segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dei patrimoni riuniti ex-economici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 3. Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economici.

Capitolo 5. Spese di manutenzione delle proprietà economiche.

Capitolo 6. Imposte e tasse.

Capitolo 7. Spese contrattuali e di liti.

Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo 9. Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo 10. Assegni fissi di varia natura.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato e reclamati dai creditori.

Spesa straordinaria.

Capitolo 21. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 5. Spese di manutenzione delle proprietà economiche.

Capitolo 6. Imposte e tasse.

Capitolo 7. Spese contrattuali e di liti.
Capitolo 11. Saldi passivi delle cessate gestioni economali.

Capitolo 16. Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione).

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Spesa ordinaria.

Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'appendice n. 4, la quale comprende gli stati di previsione degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

GORINI, segretario, legge:

APPENDICE N. 4.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella H. — Parte I. Entrata. — Gestione degli archivi. — Entrate effettive. — Entrate ordinarie. — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio, per memoria.

Capitolo 2. Prelevamenti dal fondo dei sopravvanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale, lire 1,973,800.

Totale delle entrate finanziarie, 1,973,800 lire.

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 200,000.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio, lire 6,400,000.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi:
a) versamenti della Cassa di previdenza al fondo dei sopravvanzi, per memoria.

b) ritenute in conto entrata fondo sopravvanzi, lire 10,000.

c) recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 260,000.

d) recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra, lire 63,000.

e) entrate e recuperi ordinari diversi, lire 60,000.

Totale delle entrate patrimoniali, dei proventi e delle entrate ordinarie diverse, lire 6,993,000.

Entrate straordinarie. — Capitolo 6. Proventi straordinari:

a) onorari prescritti, lire 70,000.

b) entrate straordinarie diverse, lire 7 mila.

Totale delle entrate straordinarie, lire 77 mila.

Gestioni speciali. *Partite che si compensano nelle spese. — Capitolo 7. Entrate di pertinenza dello Stato:*

a) ritenute per l'Opera di previdenza, per memoria;

b) ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 580,000;

c) imposta complementare sul reddito, lire 29,000;

d) ritenuta per fondo di garanzia, lire 5 mila;

e) ritenuta per tasse di bollo, lire 5,000;

f) altre ritenute, per memoria.

Capitolo 8. Entrate pertinenti a terzi:

a) onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 400,000;

b) quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 30,000;

c) contributo alle spese di concorso per le nomine a notaro (articolo 36 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), per memoria.

Capitolo 9. Entrate di pertinenza di diversi, lire 15,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,064,000.

PRESIDENTE. *Riassunto dell'entrata. — Gestione degli archivi (Entrate effettive):*

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravvanzi, lire 1,973,800.

Altre entrate ordinarie, lire 6,993,000.

Entrate straordinarie:

Proventi straordinari, lire 77,000.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle spese, lire 1,064,000.

Totale delle entrate, lire 10,107,800.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, segretario, legge:

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Tabella I. Parte II. Spesa. — Gestione degli

archivi. — *Spese effettive. — Spese ordinarie.* —

Capitolo 1. Spese patrimoniali:

- a) Locali e mobili, lire 300,000.
- b) Imposte e tasse, lire 36,000.
- c) Oneri patrimoniali, lire 4,500.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

a) Personale:
Stipendi, lire 4,500,000.
Assegni di carattere continuativo,
lire 1,533,300.

Pensioni, lire 700,000.

Indennità per una sola volta invece
di pensione, lire 50,000.

- b) Locali in affitto, lire 625,000.
- c) Spese di ufficio, lire 275,000.

Capitolo 3. Contributi di previdenza,
concorsi e rimborsi allo Stato, lire 175,000.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, la rego-
larizzazione e il riordinamento delle schede
dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*), lire
25,000.

b) Indennità e spese per ritiro di atti
dei notari cessati, lire 35,000.

c) Spese per l'Amministrazione centrale:
Forniture di bollettari e di altri
stampati, lire 70,000.

Ispezioni agli archivi, lire 10,000.

Spese per la Commissione di disci-
plina e spese per la esecuzione della legge sul
notariato, lire 50,000.

d) Spese casuali, lire 20,000.

e) Anticipazione di quote di stipendio
cedute, lire 60,000.

f) Altre spese ordinarie, lire 50,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e rendi-
mento per il personale dell'Amministrazione
centrale adibito a lavori e servizi inerenti
alla esecuzione della legge sugli archivi nota-
rili e per il personale degli archivi medesimi,
lire 40,000.

Capitolo 6. Fondo per le spese impreviste,
lire 145,000.

Totale spese ordinarie, lire 8,703,800.

Spese straordinarie. — Capitolo 7. Spese
per il personale e diverse:

a) Personale straordinario, *per memoria*.
b) Indennità temporanea mensile, lire
100,000.

c) Supplenze, missioni e tramutamenti,
lire 100,000.

d) Sussidi, lire 20,000.

e) Spese straordinarie diverse, lire 120
mila.

Totale delle spese straordinarie, lire 340mila.

Gestioni speciali. *Partite che si compensano
nelle entrate.* — Capitolo 8. Somme dovute
allo Stato:

a) della ritenuta per l'Opera di pre-
videnza, *per memoria*.

b) della imposta di ricchezza mobile,
lire 580,000.

c) dell'imposta complementare sul red-
dito, lire 29,000.

d) delle ritenute per il fondo di garan-
zia, lire 5,000.

e) della ritenuta per tassa di bollo,
lire 5,000.

f) delle altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 9. Somme dovute a terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro
eredi, lire 400,000.

b) per quote di stipendio cedute ad azien-
de private, sequestrate o pignorate, lire 30,000.

c) spese di concorso per nomine a no-
taro (articolo 36 del Regio decreto 14 novem-
bre 1926, n. 1953), *per memoria*.

Capitolo 10. Somme dovute a diversi,
lire 15,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,064,000.

PRESIDENTE. *Riassunto della spesa.* —

Gestione degli archivi (*Spese effettive*):

Spese ordinarie, lire 8,703,800.

Spese straordinarie, lire 340,000.

Totale, lire 9,043,800.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nell'entrate,
lire 1,064,000.

Totale delle spese, lire 10,107,800.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 10,107,800.

Spese, lire 10,107,800.

Differenza, nulla.

Procediamo ora all'esame degli articoli
del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far
pagare le spese ordinarie e straordinarie del
Ministero della giustizia e degli affari di culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930
al 30 giugno 1931, in conformità dello stato
di previsione annesso alla presente legge
(tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

Il fondo rimasto da stanziare per lavori
di completamento di stabilimenti carcerari
e di Regi riformatori ai sensi della legge 18 giu-
gno 1925, n. 997, è iscritto, nell'esercizio
finanziario 1930-31, in lire 1,187,500, rinvian-

dosi agli esercizi successivi la quota, a saldo, di lire 2,000,000.

(È approvato).

ART. 3.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1930-31 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, numero 233.

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1930-31 tutti i pagamenti da eseguirsi

sul capitolo n. 24 della parte passiva del proprio bilancio senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

ART. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5 annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo d'iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni

riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie o straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso agli stati di previsione medesimi, il ministro della giustizia e degli affari di culto potrà aprire crediti ai funzionari incaricati della gestione dei patrimoni riuniti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del 1º comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto n. 2440 del 1923, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso agli stati di previsione medesimi.

(È approvato).

ART. 8.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a concedere, sui redditi dei patrimoni predetti, uno speciale assegno annuo lordo di lire 10,000 all'Arcivescovo preposto al capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma; di lire 3,500 annue, all'Arciprete e di lire 3000 annue, a ciascun Canonico del capitolo stesso, in relazione alle funzioni delle quali sono investiti, a norma dell'articolo 15 del Concordato Lateranense 11 febbraio 1929, fermi restando gli altri assegni di cui godono.

Il ministro medesimo è autorizzato altresì a concedere al capitolo della Chiesa anzidetta un assegno annuo di lire 7500, per le spese di officatura e di servizio della Chiesa.

(È approvato).

ART. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *H* ed *I*).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (436).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (414).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università. (Approvato dal Senato) (494).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (Approvato dal Senato) (495).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (274).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale (453).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 3,600,000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié, in dipendenza del patto italo-etiope del 2 agosto 1928 (463).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia (467).

Modificazioni al Règio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini Generali (458).

Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927 (338).

Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (344).

Modificazioni al Règio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini (354).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (436):

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (411):

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	268
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concer-

nente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Règio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università. (Approvato dal Senato) (494):

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	269
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (Approvato dal Senato). (495)

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	269
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (274):

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale (453):

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Règio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 3,600,000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab Dessié, in dipen-

denza del Patto italo-etiope del 2 agosto 1928 (463):

Presenti e votanti.	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	269
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia (467):

Presenti e votanti.	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Modificazioni al Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini generali (458):

Presenti e votanti.	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere, firmata a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927 (338):

Presenti e votanti.	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (344):

Presenti e votanti.	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	268
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu

istituita una tassa speciale sugli animali caprini (354):

Presenti e votanti.	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	268
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Bastrocchi — Balbo — Barbaro — Barbieri — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bennati — Benni — Biancardi — Bianchi — Bifani — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buttafocchi.

Cacciari — Caldieri — Calore — Calveti — Calza Bini — Cao — Capoferri — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Carusi — Casalini — Cascella — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Clavenzani — Coselschi — Crò — Crollanza — Cucini.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Foschini — Franco — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gargitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giberini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gray — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Josa — Jung.

Landi — Lanfranconi — Leale — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Magrini — Maltini — Manaresi — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serraca.

priola — Marghinotti — Marinelli — Marini — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini.

Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti.

Raffaelli — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Scorza — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Antonelli.

Berta — Bertacchi.

Capri-Cruciani — Ciarlantini.

D'Angelo — De La Penne — Dentice Di Frasso.

Fabbrici.

Mariotti.

Riolo — Romano Michele.

Sono ammalati:

Banelli — Begnotti.

Caccese — Capiabbi.

Ferretti Piero — Ferri Francesco.

Geremicca.

Mazzucotelli — Monastra.

Putzolu.

Storace Cinzio.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini — Ardissonne — Ascione.

Baragiola — Biagi — Bianchini — Bonaccini — Buronzo.

Ceserani.

D'Addabbo — Durini.

Forti — Fossa — Fregonara.

Imberti.

Marquet.

Puppini.

Ricciardi Roberto — Romano Ruggero.

Schiavi — Serono Cesare.

Valery.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole deputato Starace ha presentata una proposta di legge. Sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga due convenzioni stipulate con la Società Italiana di Servizi Aerei (S. I. S. A.) per l'esercizio di alcune linee aeree. (486)

3 — Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento. (361)

4 — Approvazione del piano regolatore di alcune zone della città di Busto Arsizio. (426)

5 — Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (472)

6 — Cessazione del Consorzio nazionale per l'ammortamento del Debito pubblico con sede in Torino e passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno. (474)

7 — Modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924 riguardante la costituzione del

Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione. (485)

8 — Assegnazione di un nuovo termine per il pagamento del prezzo di riscatto di case economiche nei comuni colpiti da terremoti. (488)

9 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (439)

10 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (442)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI